



# TWELVE

Diritto dei ragazzi alla partecipazione  
e sistema di giustizia minorile

---

ORIENTAMENTI TEORICI E PRATICI



DEFENCE FOR CHILDREN  
International-Italia



Progetto co-finanziato  
dal Programma Diritti  
Fundamentali e Cittadinanza  
dell'Unione Europea

L'immagine in copertina è il frutto della rielaborazione grafica di alcune delle parole chiave condivise da ragazzi e operatori che hanno preso parte alle consultazioni e ai laboratori formativi realizzati all'interno del progetto TWELVE.

#### PUBBLICATO DA:

Defence for Children International Italia  
Phone: + 39 010 0899050  
Fax: + 39 010 0899051  
info@defenceforchildren.it  
www.defenceforchildren.it

#### PARTNER DEL PROGETTO:

- Defence for Children International Belgio  
[www.dei-belgique.be](http://www.dei-belgique.be)
- Pulse Foundation Bulgaria  
[www.pulsfoundation.org](http://www.pulsfoundation.org)
- University of Tartu Estonia  
[www.ut.ee](http://www.ut.ee)
- ARSIS Grecia  
[www.arsis.gr](http://www.arsis.gr)
- Defence for Children International Italia  
[www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it)
- Defence for Children International Spagna  
[www.dni-es.org](http://www.dni-es.org)

#### DESIGN

GRAPHICA: Lamberto Anderloni  
LAY-OUT: Yoge Comunicazione Sensibile - Italia

#### STAMPA

Pixartprinting – Italia  
Febbraio 2016



Progetto co-finanziato  
dal Programma Diritti  
Fondamentali e Cittadinanza  
dell'Unione Europea

Questa pubblicazione riflette il solo punto di vista degli autori e la Commissione Europea non è responsabile per nessuno degli usi che potrebbero essere fatti delle informazioni in essa contenute.


© 2016 Defence for Children International – Italia.

Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale o la presentazione di questa pubblicazione è permessa solo se il copyright è rispettato e la fonte citata



# TWELVE

Diritto dei ragazzi alla partecipazione  
e sistema di giustizia minorile



## ORIENTAMENTI TEORICI E PRATICI



DEFENCE FOR CHILDREN  
International-Italia



Progetto co-finanziato  
dal Programma Diritti  
Fondamentali e Cittadinanza  
dell'Unione Europea

# INDICE



PREFAZIONE .....	3
RINGRAZIAMENTI .....	4
INTRODUZIONE .....	6
APPROCCIO E METODOLOGIA .....	9
1. L'ARTICOLO 12: IL DIRITTO DEL MINORENNE DI ESSERE ASCOLTATO .....	15
2. IL RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE PER UN APPROCCIO FONDATAO SUI DIRITTI DEL MINORENNE .....	20
3. IL MINORENNE PRIMA DI TUTTO: IL RUOLO CHIAVE DELLA PARTECIPAZIONE NEL DETERMINARE LE PRIORITÀ DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE .....	22
4. ABBATTERE DUBBI E PREGIUDIZI SULLA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE .....	31
5. LE RAGIONI DELLA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE. LE TRE "R": RICONOSCIMENTO, RESPONSABILITÀ, RIABILITAZIONE .....	37
6. LA PARTECIPAZIONE IN PRATICA: ORIENTAMENTI PER UNA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI EFFETTIVA E REALE .....	41
POSTFAZIONE .....	61
ANNEX	
1 GLOSSARIO .....	63
2 I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL MINORE: IL DIRITTO DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE DI ESSERE ASCOLTATO IN RAPPORTO AGLI ALTRI DIRITTI SANCITI DALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO .....	64
3 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DERIVATE DAI LABORATORI CONDOTTI IN ITALIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO TWELVE .....	68
BIBLIOGRAFIA .....	70
NOTE .....	74

# PREFAZIONE

**Prof. Kirsten Sandberg**  
Relatore del Comitato ONU  
sui Diritti dell'Infanzia

Ogni persona che entra in conflitto con la legge ha diritto alle garanzie procedurali stabilite dallo stato di diritto, compreso il diritto a esprimere la propria opinione in relazione alla materia in questione, alla propria colpevolezza e sui possibili trattamenti sanzionatori. Questo trattamento dovrebbe essere applicato anche alle persone di minore età e, anzi, le ragioni per una loro partecipazione in questo contesto sono ancora più evidenti. Secondo l'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo i minorenni hanno il diritto ad esprimere la propria opinione in ogni questione che li riguardi da vicino e in ogni fase del processo, dall'incontro con la polizia, alla detenzione preventiva, al procedimento e alle udienze, fino al trattamento sanzionatorio che verrà stabilito. Un programma alternativo al percorso penale, fortemente raccomandato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, richiede un coinvolgimento del bambino ancora maggiore perché ne presuppone il consenso.

Utilizzo qui la parola “bambino” sapendo molto bene che un ragazzo di 16 o 17 anni non definirebbe sé stesso in questi termini. La ragione per cui utilizzo questa parola è perché i minorenni fino all'età di 18 anni secondo la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo hanno diritto a un sistema di giustizia minorile specializzato e separato da quello degli adulti. Questo presuppone una formazione qualificata per tutti i soggetti coinvolti, che si tratti della polizia, del pubblico ministero, degli avvocati, dei giudici, degli assistenti sociali o di altri professionisti. Il percorso formativo deve anche includere le tecniche per favorire una partecipazione effettiva da parte del minore. La ragione per la partecipazione dei minorenni in questo contesto sono diverse. In primo luogo occorre sempre considerare che le decisioni che vengono assunte nel sistema di giustizia minorile possono avere enormi conseguenze per la loro vita. Una sentenza di condanna può compromettere le loro prospettive future. La privazione della libertà, sia che avvenga prima o dopo il processo, può avere effetti dannosi sul ragazzo e dovrebbe essere usata davvero solo come ultima risorsa. Il superiore interesse del minorenne deve essere il principio guida per tutte le decisioni all'interno del sistema di giustizia minorile e le opinioni del ragazzo sono essenziali per la sua determinazione.

Inoltre, i ragazzi che entrano in conflitto con la legge hanno spesso un vissuto complicato con uno scarso controllo sulle proprie vite. È dunque importante e necessario che sentano di potersi riappropriare delle proprie vite. Questo manuale si basa sul Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e fornisce alcune indicazioni pratiche su come assicurare una partecipazione dei minorenni effettiva e reale all'interno del sistema di giustizia minorile. Attraverso l'uso di esempi concreti e lezioni apprese da esperienze passate tratta una questione chiave molto avvertita, e spero che tutti i soggetti ne facciano attivamente uso.

# RINGRAZIAMENTI

Questo manuale è stato scritto da Paola Pannia con il supporto della Prof. Lucia Re, dell'Università degli Studi di Firenze e del centro inter-universitario Altrodiritto, con la revisione editoriale di Daja Wenke, Ricercatrice Indipendente e Consulente sui Diritti dell'Infanzia, e il coordinamento di Pippo Costella, Direttore di Defence for Children International Italia.

Lo sviluppo della pubblicazione si è avvalso del prezioso contributo di Ileana Bello, Direttore del Segretariato di Defence for Children International, nonché degli altri partner del progetto:

## COORDINAMENTO:

### **DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - ITALIA**

Gabriella Gallizia, Twelve Project Manager  
Julia Pamas Prohias, Ricercatrice  
Pippo Costella, Coordinatore Scientifico e formatore

## PARTNERS:

### **DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - BELGIO**

Géraldine Matthieu, Ricercatrice e formatrice  
Benoit Van Keirsblick, Coordinatore nazionale

### **PULSE FOUNDATION - BULGARIA**

Julia Andonova, Coordinatrice nazionale e formatrice

### **UNIVERSITA' DI TARTU - ESTONIA**

Judit Strömpl, Coordinatrice nazionale e formatrice  
Dagmar Narusson and Anita Kärner, Formatrici

### **ARSIS - GRECIA**

Valbona Hystuna, Coordinatrice nazionale e formatrice

### **DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - SPAGNA**

Virginia Murillo Herrera, Coordinatrice nazionale e formatrice

L'autore e gli altri soggetti coinvolti in questa iniziativa desiderano ringraziare le istituzioni della giustizia minorile che hanno collaborato e favorito la realizzazione del progetto in tutti i paesi partner; la Commissione Europea, il Programma "Diritti Fondamentali e Cittadinanza" per il contributo finanziario e il supporto; la biblioteca degli Innocenti di Firenze, in Italia.

Siamo grati a tutti i soggetti professionali e istituzionali e i volontari che hanno partecipato alle interviste, alle consultazioni, ai seminari formativi e a tutte le altre attività del Progetto Twelve.

Vorremmo inoltre esprimere la nostra gratitudine ai ragazzi che hanno partecipato alle attività in Belgio, Italia e Spagna. Un ringraziamento speciale va alle ragazze detenute e al personale dell'Istituto Penale Minorile di Pontremoli, in Italia, per la loro apertura e collaborazione.

Questa pubblicazione intende riflettere i suggerimenti, le indicazioni, le raccomandazioni importanti e preziose raccolte nell'ambito dell'iniziativa.

# INTRODUZIONE

Questo manuale è stato sviluppato nell'ambito del progetto 'TWELVE - Promuovere l'applicazione dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo all'interno del sistema di giustizia penale minorile'<sup>1</sup>. Il manuale TWELVE, finalizzato a promuovere l'effettiva partecipazione dei minorenni all'interno del sistema di giustizia penale minorile, si presenta come il risultato di una riflessione collettiva e delle esperienze condivise dai funzionari e dagli operatori che lavorano all'interno del sistema di giustizia minorile, così come dai ragazzi a contatto con le istituzioni di giustizia penale.

Da quando la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo è stata adottata, il concetto di partecipazione ha guadagnato un'importanza sempre maggiore. Nell'ultimo periodo, i riferimenti alla partecipazione dei minorenni sono diventati sempre più frequenti all'interno del dibattito nazionale ed europeo, così come della normativa, dei rapporti ufficiali e dei programmi politici su bambini e adolescenti<sup>2</sup>.

Tuttavia, manca ancora un'analisi sistematica che affronti la questione della partecipazione di bambini e adolescenti nel contesto del sistema di giustizia penale. Nel 2011 la Commissione Europea ha adottato il Programma dell'Unione Europea per i diritti dei minori, che promuove, tra le altre cose, azioni volte a supportare "la formazione dei giudici e di altre figure professionali al fine di favorire la partecipazione dei minorenni all'interno dei sistemi di giustizia"<sup>3</sup>. Finora, le linee guida elaborate in quest'area si rivolgono in particolare ai minori vittime e testimoni di reati e alla loro partecipazione durante le indagini e il procedimento giudiziario, oppure all'ascolto dei minorenni nelle materie della giustizia civile e nei conflitti familiari<sup>4</sup>. Manca, invece un'analisi di pari approfondimento con riferimento ai ragazzi in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa.

Il manuale 'TWELVE - Il diritto dei minorenni a partecipare nell'ambito del sistema di giustizia minorile' si propone di colmare questa lacuna, offrendo una panoramica dei principali standard internazionali ed esplorando idee e buone pratiche volte a promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi all'interno del sistema di giustizia minorile.

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni sul progetto TWELVE, consulta la pagina web: <http://www.defenceforchildren.it/projects/118-twelve-promoting-the-implementation-of-article-12-of-the-crc-in-the-juvenile-justice-system.html>

<sup>2</sup> In proposito si veda: Consiglio d'Europa, *Di la tua! Manuale sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale*, Pubblicazione del Consiglio d'Europa, 2008, disponibile su <http://www.garanteinfanzia.org/news/d%C3%AC-la-tua>, [ultimo accesso 17.02.2016].

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Programma UE per i diritti dei minori, /\* COM/2011/0060 definitivo \*/, su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0060&from=IT>, [ultimo accesso 12.02.2016].

<sup>4</sup> O' Donnell D., *The right of children to be heard: Children 's right to have their views taken into account and to participate in legal and administrative proceedings*, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_04.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_04.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].



Al fine di realizzare questo obiettivo, il manuale partirà innanzitutto con l'introdurre il concetto di partecipazione del minore prendendo a riferimento la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e altri standard internazionali. In seconda battuta saranno analizzati i principali diritti tesi a qualificare il principio della partecipazione del minore. Infine, la partecipazione sarà proposta come elemento centrale per promuovere un approccio fondato sui diritti all'interno del sistema di giustizia minorile.

La partecipazione dei minorenni nel contesto della giustizia minorile risulta fondamentale per i ragazzi sottoposti a detenzione o a misura alternativa soprattutto ai fini della loro riabilitazione ed inclusione sociale in quanto obiettivo superiore dell'intero sistema di giustizia penale minorile.



## LA PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE

*Il concetto di "partecipazione del minore" si trova sancito all'interno di alcuni standard internazionali e, in particolare, nella Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. In particolare **l'articolo 12** tutela il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato e che il suo punto di vista sia tenuto in considerazione.*

*Si tratta di un articolo chiave nell'ambito dei "diritti di partecipazione" del minore. Esso afferma:*

- 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.**
- 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.**

*Il diritto del minore di essere ascoltato rappresenta uno dei 4 **principi guida** della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, e, in quanto tale, informa l'interpretazione e l'attuazione di tutti gli altri diritti della Convenzione.*

*Il diritto del minore a partecipare deve essere rispettato in ogni materia che riguardi i minori.<sup>5</sup>*

### BOX N° 1

<sup>5</sup> Unicef, Fact sheet on the right of participation, 2014, disponibile su [http://www.unicef.org/crc/index\\_30228.html](http://www.unicef.org/crc/index_30228.html) [ultimo accesso 17.02.2016]



## IL PROGETTO TWELVE E LA SUA METODOLOGIA PARTECIPATIVA

*Il progetto TWELVE si è svolto nel periodo compreso tra ottobre 2014 e marzo 2016 da un partenariato di organizzazioni in 6 stati europei: Defence for Children International – Italia, coordinatore del progetto, Defence for Children Belgio, la Fondazione Pulse in Bulgaria, l'Università di Tartu in Estonia, ARSIS in Grecia e Defence for Children in Spagna. Ciascuno dei partner ha condotto le attività del progetto nel paese di afferenza e ha contribuito all'elaborazione del presente manuale.*

*Il progetto è partito da un'analisi dei bisogni realizzata in Belgio, Italia e Spagna, avente ad oggetto le singole politiche e normative nazionali in materia di giustizia penale minorile e la loro conformità agli standard internazionali sui diritti dei minori. L'analisi si è servita anche dei risultati emersi dall'esito delle consultazioni condotte con ragazzi in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa e dei focus group con funzionari, operatori e volontari a vario titolo impegnati nel sistema di giustizia minorile. Le consultazioni sono state portate avanti con l'obiettivo di raccoglierne voci, prospettive ed esperienze quotidiane. I risultati delle consultazioni sono stati raccolti all'interno dei rapporti nazionali e hanno rappresentato la base per la costruzione di uno strumento di formazione multidisciplinare volto a promuovere la partecipazione dei minorenni nel sistema di giustizia minorile. Questo strumento formativo è stato utilizzato all'interno dei sei paesi che hanno partecipato al progetto. Complessivamente, sono stati tenuti 30 seminari, coinvolgendo oltre 400 soggetti professionali e istituzionali. I partecipanti hanno poi condiviso le conoscenze ed esperienze acquisite, che hanno informato la costruzione finale dello strumento formativo e l'elaborazione del manuale.*

*La metodologia partecipativa del progetto TWELVE ha consentito un fecondo dialogo tra i vari settori coinvolti, all'interno di un'efficace interazione tra il versante teorico e quello pratico. Valorizzando il sapere e l'esperienza di ogni persona, si è cercato di produrre insieme nuova conoscenza a partire dal processo di consultazione improntato a rispondere ad alcuni interrogativi chiave: come è possibile conformare il sistema di giustizia penale allo spirito della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo? Come si articola concretamente la partecipazione? Come si può garantire e promuovere la partecipazione?*

*L'elaborazione del manuale TWELVE è stata dunque caratterizzata da una molteplicità di fasi e di azioni comprensive di consultazioni, studi di monitoraggio, analisi dei bisogni e da un ampio studio bibliografico. Il manuale è il prodotto di questo processo articolato, di cui presenta e analizza le principali riflessioni, osservazioni e raccomandazioni.<sup>6</sup>*

### BOX N°2

<sup>6</sup> Sono stati coinvolti nelle consultazioni otto ragazzi in Belgio, ventisette ragazzi in Italia e sei ragazzi in Spagna; cinque seminari di formazione sono stati realizzati in ciascuno dei sei paesi coinvolti. Una delle principali difficoltà incontrate durante l'implementazione del progetto è stata il rilascio dell'autorizzazione ad accedere ai centri di detenzione minorile, ottenuta con difficoltà in alcuni casi, in altri negata dalle autorità preposte. Inoltre, occorre evidenziare che i funzionari e i volontari di giustizia penale minorile che hanno preso parte alle attività del progetto non rappresentano un campione rappresentativo. Il manuale non pretende di presentare dei risultati che siano validi universalmente. L'obiettivo, piuttosto è quello di fornire una cornice pratica, incoraggiando l'attuazione pratica della partecipazione e promuovendo ulteriori ricerche in questo campo. Ulteriori informazioni e tutti i materiali del progetto 'TWELVE', compresi i rapporti nazionali e gli strumenti formativi sono disponibili alla seguente pagina web: <http://www.defenceforchildren.it/projects/118-twelve-promoting-the-implementation-of-article-12-of-the-crc-in-the-juvenile-justice-system.html>.

# APPROCCIO E METODOLOGIA

## OBIETTIVI

Il manuale TWELVE si propone di offrire suggerimenti e linee guida pratiche che possano contribuire a una concreta ed effettiva partecipazione dei minorenni all'interno del sistema di giustizia minorile. Più nello specifico, il manuale è finalizzato a:

- >> Contribuire a sviluppare un'idea comune sul concetto di partecipazione dei minorenni nel sistema di giustizia minorile;
- >> Aumentare la consapevolezza circa opportunità, fattori e risorse capaci di promuovere la partecipazione dei minorenni all'interno del contesto di giustizia minorile;
- >> Sensibilizzare soggetti professionali e istituzionali del sistema di giustizia minorile circa i benefici che possono derivare dalla partecipazione dei ragazzi, e la sua importanza nell'ambito dei processi di riabilitazione e inclusione sociale;
- >> Individuare, affrontare e provare a superare le problematiche e difficoltà che si frappongono ad un'effettiva partecipazione;
- >> Proporre misure concrete e strumenti pratici per promuovere la partecipazione dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti ad una misura alternativa;
- >> Contribuire ad armonizzare le competenze e le capacità di soggetti professionali e istituzionali del sistema giudiziario minorile nei vari stati dell'Unione Europea;
- >> Promuovere la partecipazione in conformità con gli standard internazionali ed europei.

## STRUTTURA

Il manuale si compone di tre sezioni principali:

- >> IL **"COSA"**: COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE LA "PARTECIPAZIONE" E QUAL È IL SUO RUOLO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE?

Se si vuole mettere al centro il concetto di partecipazione, è importante chiarire innanzitutto quali sono le modalità e le forme di partecipazione che si intendono analizzare

e come la partecipazione può essere definita. Peraltro, questo quesito è stato sollevato con una certa frequenza da parte degli stessi partecipanti alle consultazioni del progetto. La prima sezione del manuale si concentrerà proprio su questo aspetto, conducendo un'analisi dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo che tutela il diritto del minore ad essere ascoltato e che la sua opinione venga presa in considerazione. Contestualmente, l'analisi si preoccuperà di esplorare le connessioni che l'articolo 12 intrattiene con gli altri articoli della Convenzione. Questo modo di procedere, che riproduce l'approccio olistico della Convenzione, è funzionale a sottolineare come la partecipazione rappresenti un principio-guida dei diritti dei minorenni.<sup>7</sup>

## >> IL **"PERCHÉ"**: PERCHÉ É IMPORTANTE PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE?

Questa sezione si occupa di indagare il rilievo della partecipazione all'interno del sistema di giustizia minorile. A tal fine, saranno illustrati, analizzati e messi in discussione alcune convinzioni errate, dubbi e pregiudizi sollevati durante le consultazioni con operatori professionali e istituzionali che hanno avuto luogo nell'ambito del progetto TWELVE.

Un'attenzione particolare sarà dedicata anche agli importanti sviluppi che possono derivare dalla partecipazione in termini di riabilitazione ed inclusione sociale dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa. In particolare, durante le consultazioni, è emerso come il concetto di partecipazione possa giocare un ruolo importante nell'avvicinare la pratica quotidiana ad un approccio che ponga i ragazzi e le ragazze al centro, così come vuole la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.

Il principio di partecipazione e le sue implicazioni pratiche hanno stimolato numerose riflessioni, che hanno aperto la strada a nuove e inesplorate strategie volte alla promozione dei diritti e delle capacità e delle risorse del minore.<sup>8</sup> Anche coloro che hanno preso parte alle consultazioni si sono dimostrati via via sempre più inclini a riconoscere i vantaggi e il potenziale della partecipazione ai fini della riabilitazione.<sup>9</sup>

## >> IL **"COME"**: COME É POSSIBILE ATTUARE IL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE?

Questa sezione affronta alcune delle barriere più comuni che si frappongono a una piena attuazione della partecipazione all'interno del sistema di giustizia minorile, offrendo al tempo stesso alcuni suggerimenti pratici su come questi ostacoli possono essere attenuati o superati. Il contenuto si basa su una ricognizione della letteratura elaborata in materia e sulle raccomandazioni e le riflessioni critiche condivise dai ragazzi, dai soggetti professionali

<sup>7</sup> Questo modo di procedere trae diretta ispirazione dal Commento Generale del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia n. 12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 2009, p. 6. Per un approfondimento vedi Hodgkin R. and Newell P., Unicef, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Unicef, 2007, disponibile su: [http://www.unicef.org/publications/index\\_43110.html](http://www.unicef.org/publications/index_43110.html), [ultimo accesso il 17.02.2016].

<sup>8</sup> Il riferimento qui va alla c.d. teoria del "capability approach". Per un approfondimento si veda A. Sen, Human rights and capabilities, Journal of Human Development, 6(2): 151-166, 2005; and M. Nussbaum, Creating Capabilities The Human Development Approach, 2011.

<sup>9</sup> Vedi Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica Las teorías o ideologías RE, Proyecto Regional Justicia Penal Juvenil, 2012.

e istituzionali coinvolti nelle consultazioni del progetto. A tal proposito, inoltre, i rapporti nazionali offrono alcuni esempi di buone pratiche emerse all'esito dell'analisi dei bisogni condotta in Belgio, Italia e Spagna<sup>10</sup>.

Nel suo Commento Generale n. 12, sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia ha individuato alcuni elementi e requisiti fondamentali per approdare a una partecipazione che sia effettiva e significativa. Questi elementi chiave rappresentano la struttura di cui si serve la sezione finale del manuale TWELVE per analizzare le problematiche emerse, offrire suggerimenti e raccomandazioni.<sup>11</sup>

## I DESTINATARI

Questo manuale si rivolge principalmente agli attori chiave del sistema di giustizia penale minorile (assistenti sociali, educatori, direttori dei centri di detenzione e delle strutture per le misure alternative, ufficiali di polizia penitenziaria, avvocati, giudici, volontari) e alla società civile nel suo complesso. Promuovere la partecipazione dei minorenni all'interno del sistema di giustizia penale minorile, infatti, costituisce un compito importante e delicato che coinvolge non solo funzionari ed operatori, ma anche ogni componente della società:



*“...il problema centrale è “educare la città”. L’educazione dei ragazzi devianti o problematici viene dopo: ciò che occorre prima di tutto è la capacità della città di trovare risposte adeguate per tutti”<sup>12</sup>*

GIUDICE DEL TRIBUNALE  
MINORILE DI TORINO,  
ITALIA

Questa affermazione esprime in maniera chiara un prerequisito importante affinché la partecipazione dei minorenni possa effettivamente realizzarsi, ovvero il coinvolgimento del contesto sociale, chiamato a creare un ambiente che consenta a bambini e ragazzi di “sentirsi parte”, di “prendere parte”. Trasponendo questo concetto all'interno del sistema di giustizia minorile, emerge il ruolo fondamentale e la responsabilità di alcuni soggetti chiave chiamati a promuovere la partecipazione dei ragazzi, con l'obiettivo della loro riabilitazione ed inclusione sociale. In particolare:

<sup>10</sup> I report nazionali del progetto TWELVE sono disponibili qui: <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni/134-twelve-rapporti-nazionali.html>

<sup>11</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 2009, par. 19-39, disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/12Commento\\_generale.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/12Commento_generale.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016]

<sup>12</sup> L. Pepino, Dalla retribuzione alla riparazione, in *Dov'è l'uscita? le trasgressioni dei giovani: attori, vittime, sicurezza urbana: le politiche della città dentro e fuori il carcere minorile*, Atti del Convegno organizzato dalla città di Torino l'11-12-13 dicembre 1997, Neos edizioni, Torino 2001.

## >> I GIUDICI E GLI AVVOCATI

dovrebbero garantire al minorenni tutte le informazioni relative alla propria situazione, compresa la decisione del giudice e le ragioni sottostanti ad essa, assicurando le dovute spiegazioni e un aggiornamento continuo sul processo e sulla decisione finale di ogni procedimento giudiziale o amministrativo in corso.

## >> GLI EDUCATORI

sono chiamati ad ascoltare e a rispondere ai bisogni e agli interessi specifici di ciascun minorenni in stato di detenzione o sottoposto a misura alternativa, data la loro prossimità e il contatto quotidiano. Gli educatori dovrebbero avere una formazione che consenta di comprendere il vissuto individuale di ciascun minorenni, assicurando che il progetto educativo sia conforme ad esso. Gli educatori sono tenuti anche a monitorare e a valutare quotidianamente i progressi del minorenni per ciò che concerne gli obiettivi di riabilitazione ed inclusione sociale.

## >> GLI PSICOLOGI, GLI PSICHIATRI E I MEDICI

dovrebbero essere presenti e disponibili all'interno degli istituti di detenzione e delle strutture che ospitano minorenni sottoposti a misure alternative.

Sono chiamati a offrire supporto e assistenza con riferimento a servizi medici, di salute mentale e terapia psico-sociale, in situazioni che si rivelano particolarmente sensibili per la vita del ragazzo.

## >> GLI INSEGNANTI

creano spazi educativi idonei ad assicurare continuità e stabilità nell'esperienza del ragazzo, durante e dopo il trattamento sanzionatorio. All'interno di questi spazi, i ragazzi possono esprimersi spontaneamente, sviluppando attivamente le loro conoscenze, capacità e abilità, e pianificando progetti per il loro futuro.

## >> I MEDIATORI CULTURALI

garantiscono un collegamento fondamentale tra i minorenni stranieri, che hanno un vissuto migratorio o appartengono ad una minoranza, e gli operatori dell'istituto penitenziario o della struttura in cui si svolge la misura alternativa. Il mediatore culturale è più di un traduttore: facilita e permette una reale ed effettiva comunicazione, offrendo le chiavi interpretative necessarie e capire la cultura del minore. Il loro intervento è funzionale a sensibilizzare gli operatori rispetto ai bisogni specifici del ragazzo straniero o con un vissuto migratorio o che appartiene ad una minoranza e aiuta i ragazzi a comprendere le varie procedure giudiziali e le regole interne all'istituto penitenziario o alle strutture dove si svolge la misura alternativa.

## >> I DIRETTORI

degli istituti penitenziari o delle strutture in cui si svolge la misura alternativa svolgono un ruolo di gestione, coordinamento e supervisione; sono tenuti a garantire l'uniformità delle pratiche e a coordinare i servizi e i compiti di tutte le figure professionali che lavorano all'interno della struttura; sono responsabili del rispetto degli standard internazionali e nazionali che regolano il settore della giustizia penale minorile e garantiscono il rispetto dei diritti del minore. I direttori dei centri che ospitano minori sottoposti a misure alternative o degli istituti penitenziari dovrebbero assicurare una cooperazione multi-disciplinare nonché il coinvolgimento della comunità locale, stimolando occasioni di incontro tra i minorenni sottoposti a trattamento sanzionatorio e la comunità circostante, in una prospettiva di riabilitazione ed inclusione sociale.

## >> GLI UFFICIALI DI POLIZIA PENITENZIARIA

svolgono un ruolo centrale, soprattutto all'interno degli istituti penitenziari minorili, dal momento che stanno a stretto contatto con i minorenni. È importante che le responsabilità di sicurezza, di cui sono portatori, vengano bilanciate costantemente con il rispetto per i diritti umani e i bisogni dei minorenni, compreso il diritto dei ragazzi ad essere ascoltati e a sviluppare le proprie capacità.

## >> GLI ASSISTENTI SOCIALI

sono in grado di mobilitare importanti servizi di supporto a favore dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa. Gli assistenti sociali inoltre hanno un ruolo fondamentale nel coinvolgere il contesto sociale del minorenne: la famiglia, gli amici, i coetanei e le associazioni che possono offrire una risorsa importante per supportare la sua riabilitazione e inclusione sociale. Gli assistenti sociali sono chiamati anche a effettuare un'accurata valutazione dei rischi, proteggendo il minorenne da persone e rapporti dannosi, con componenti della famiglia, coetanei e altri soggetti potenzialmente violenti o dannosi o che possono indurre il minorenne a delinquere nuovamente una volta scontata la pena. Insieme all'educatore e ad altri operatori, l'assistente sociale riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del progetto educativo del minorenne in stretto e continuo rapporto con il ragazzo stesso, con la sua famiglia e la sua rete sociale.

## >> LA COMUNITÀ

del luogo in cui si trova la struttura in cui il minorenne è in stato di detenzione o sottoposto a misura alternativa ha un'importante funzione nel promuovere la partecipazione dei ragazzi attraverso attività ed iniziative che favoriscano e incoraggino la collaborazione del sistema di giustizia penale con associazioni esterne, organizzazioni non governative e volontari, accuratamente preparati

e selezionati. Questi ultimi possono offrire un contributo importante al fine di diversificare le attività offerte all'interno della struttura aumentandone numero e tipologia. Inoltre, i contatti con la comunità, per esempio attraverso l'educazione tra pari o altri punti di riferimento positivi possono aumentare le possibilità di successo di una futura riabilitazione e inclusione sociale del minore.

È importante garantire una **formazione e una cooperazione inter-disciplinare** che coinvolga tutti i soggetti che lavorano per e con i minorenni nel contesto della giustizia penale minorile. Ciò implica chiarezza nelle procedure di cooperazione e una formazione obbligatoria e continuativa. La cooperazione, in particolare, si rivela essere un aspetto fondamentale per una serie di motivi: è essenziale per pianificare e attuare iniziative e attività suscettibili di favorire e aumentare le occasioni di partecipazione dei minorenni, sia a livello individuale che collettivo. La cooperazione, inoltre, è imprescindibile se si vuol gestire e programmare ogni caso in modo efficiente e adatto alle esigenze individuali e specifiche di quel particolare ragazzo. Quando diversi operatori e funzionari si occupano del medesimo caso, è necessario che vi sia una condivisione trasparente e spontanea delle informazioni rilevanti, salvaguardando al tempo stesso le esigenze fondamentali di riservatezza e protezione dei dati personali.



# 1. L'ARTICOLO 12: IL DIRITTO DEL MINORENNE DI ESSERE ASCOLTATO

Il diritto del minorenni di essere ascoltato e che la sua opinione sia presa in considerazione, sancito dall'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo (d'ora in avanti anche 'Convenzione' o CRC), riveste un significato fondamentale che oltrepassa la mera lettera normativa. L'articolo 12, infatti, costituisce uno dei principi generali dei diritti dell'infanzia e può essere considerato una norma chiave rispetto all'approccio olistico della Convenzione, che promuove il riconoscimento del minorenni come soggetto e come titolare dei diritti in prima persona. La Convenzione non definisce né menziona 'il diritto di partecipazione' in quanto tale. Esso costituisce piuttosto il frutto di un processo interpretativo che coinvolge l'articolo 12 insieme ad altri diritti della Convenzione, che promuovono una visione del bambino/ragazzo come membro attivo della società.

L'articolo 12 ha un significato complesso e ricco di implicazioni. Per coglierle, può essere utile guardare all'intero sistema di diritti proclamati dalla Convenzione. Questi diritti sono indivisibili e strettamente correlati e creano una fitta rete normativa che garantisce la promozione e la tutela dei diritti del bambino e dell'adolescente.<sup>13</sup>

Nel suo Commento Generale n. 12, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (d'ora in avanti anche Comitato ONU) ha sottolineato come il diritto alla partecipazione influisca sul godimento di tutti gli altri diritti della Convenzione, i quali non possono essere attuati senza tenere in considerazione le opinioni del minorenni stesso.<sup>14</sup> Quando il ragazzo viene ascoltato, al fine di conoscere e prendere in considerazione le sue opinioni, è fondamentale prestare attenzione anche ai suoi sentimenti, alle sue idee e alle sue aspirazioni così come è essenziale comprendere la sua situazione e la sua storia personale. A tale scopo, l'approccio multidisciplinare rappresenta uno strumento importante al fine di prendere in considerazione tutti gli aspetti relativi alla situazione del ragazzo in modo olistico, comprensivo dei profili giuridici, psicologici, sociali e fisici. Questo capitolo offre una ricognizione degli articoli della Convenzione che qualificano il diritto alla partecipazione del minorenni (vedi la Figura 1 e il richiamo ai diritti della Convenzione contenuto nell'Annex 2), chiarendo come essi siano collegati tra loro e, in particolare, all'articolo 12. Inoltre, dal momento che il diritto del minorenni ad essere ascoltato e che la sua opinione sia tenuta in considerazione costituisce un principio generale, esso è strettamente correlato anche agli altri principi

<sup>13</sup> R. Steward, *Child participation and independent human rights institutions for children in Europe*, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_23.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_23.pdf), [ultimo accesso il 17.02.2016].

<sup>14</sup> R. Steward, *Child participation and independent human rights institutions for children in Europe*, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_23.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_23.pdf), [ultimo accesso il 17.02.2016].

generali della Convenzione: il diritto alla non discriminazione (articolo 2); il principio del superiore interesse del minore (articolo 3); il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6).<sup>15</sup> Questi principi sono trasversali a tutti i diritti della Convenzione e sono utili ad offrire un orientamento per la loro interpretazione e implementazione.

Questa sezione del manuale presenta gli aspetti più importanti dell'articolo 12 e li analizza sulla base di quanto già elaborato dal Comitato ONU nel suo Commento Generale n. 12 sul diritto del minore ad essere ascoltato.<sup>16</sup>

#### >> "IL DIRITTO AD ESPRIMERE LIBERAMENTE LE PROPRIE IDEE":<sup>17</sup>

Garantire che i minorenni possano esercitare il diritto di esprimersi liberamente significa individuare strategie che permettano loro di essere attivamente coinvolti ed esprimere le proprie opinioni, al riparo da manipolazioni o da imposizioni. Per far questo possono aver bisogno di assistenza psicologica e di supporto affettivo, nonché di un aiuto per acquisire consapevolezza delle proprie idee. Un adeguato supporto può essere importante anche per incoraggiare i minorenni ad esercitare il diritto ad esprimere liberamente le proprie idee, ad esempio fornendo informazioni in un linguaggio che sia loro comprensibile e attraverso procedure a loro misura. È importante assicurare che la partecipazione sia un processo volontario. Il diritto a esprimere le proprie idee non può essere imposto, non si tratta di un obbligo ma di una scelta. Inoltre, non si può parlare di libertà d'espressione quando non vengono assicurate una pluralità di opzioni tra le quali scegliere. Il diritto del bambino e dell'adolescente di esprimere liberamente le proprie idee è strettamente correlato al diritto alla libertà di espressione (Articolo 13), al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (Articolo 14) e al diritto alla libertà di associazione e di riunirsi pacificamente (Articolo 15).

#### >> "IN OGNI QUESTIONE CHE INTERESSI IL MINORENNE":<sup>18</sup>

Le parole dell'articolo 12 non permettono eccezioni: i bambini e gli adolescenti devono avere la possibilità di essere ascoltati in ogni questione che abbia un impatto sulle loro vite, compresa "ogni procedura giudiziaria o amministrativa" che li riguardi. I minorenni dovrebbero esprimere il proprio punto di vista dopo essere stati adeguatamente informati circa la normativa rilevante, i fatti, le possibili implicazioni e conseguenze nonché le possibilità disponibili. Per salvaguardare concretamente il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni questione, l'accesso alle informazioni è fondamentale. La comunicazione con il ragazzo deve avvenire in modo rispettoso della sua sensibilità e appropriato rispetto alla singola situazione individuale. Tutti gli aspetti della sua situazione devono essere spiegati in un linguaggio comprensibile. L'accesso alle informazioni è importante affinché

<sup>15</sup> Vedi il Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale N. 5 Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti del Fanciullo, CRC/GC/2003/5, 3 ottobre 2003, par. 12, disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Commento\\_generale\\_n\\_5.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Commento_generale_n_5.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016].

<sup>16</sup> Vedi il Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit. 19-39.

<sup>17</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 22-25.

<sup>18</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 26-27 and 32-34.

il ragazzo sia consapevole dei suoi diritti e dunque possa rivendicarli ed esercitarli. Questa parte dell'art. 12 è strettamente correlata al diritto del minore a cercare, ricevere e fornire informazioni, così come sancito dagli articoli 1 e 17.

>> “DANDO CONSIDERAZIONE ALLE OPINIONI DEL FANCIULLO”:<sup>19</sup>

Per garantire il diritto del minore a essere ascoltato, è necessario che tutti i soggetti professionali e istituzionali adottino un atteggiamento di ascolto, cercando di capirne e interpretarne i bisogni, le prospettive e le aspettative, anche se la decisione finale non necessariamente coinciderà con l'opinione del ragazzo.

I funzionari e gli operatori sono responsabili della decisione finale nell'ambito di ogni processo decisionale che coinvolge un minore. Tuttavia è importante che questo processo tenga in considerazione la prospettiva del ragazzo, il quale deve essere stato adeguatamente informato. Per assicurare la trasparenza delle scelte intraprese è fondamentale documentare chiaramente come è stata ascoltata la sua opinione e quale peso le è stato attribuito. Per il minore e per il suo rappresentante deve essere possibile conoscere e verificare il processo decisionale, gli interessi coinvolti, le opinioni che sono state considerate, le fonti di informazione consultate e la valutazione effettuata tra le differenti prospettive. Questa parte dell'articolo 12 è collegata all'articolo 3, che stabilisce che il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente in ogni azione che lo riguardi. Ascoltare il ragazzo, attribuendo la giusta considerazione alle sue opinioni nella complessa operazione di bilanciamento tra diversi interessi e soluzioni è un momento centrale nella valutazione e determinazione del suo superiore interesse.

>> “TENENDO CONTO DELLA SUA ETÀ E DEL SUO GRADO DI MATURITÀ”:<sup>20</sup>

L'ascolto deve essere effettuato prestando attenzione allo sviluppo e al grado di maturità del ragazzo in questione, valutandone la capacità di formarsi un'idea in maniera autonoma, a prescindere dall'età anagrafica.

Il metodo e le modalità di comunicazione devono tenere in debita considerazione la personalità individuale del minore e le sue capacità. In questo contesto, il Comitato ONU nel Commento Generale n. 12 chiarisce che “l'opinione del minore deve essere valutata a seguito di un esame caso per caso” dal momento che ogni bambino o adolescente ha bisogni, esperienze, contesti sociali e culturali irripetibili. Per fare spazio alle risorse e ai bisogni individuali di ogni minore, è necessario superare gli stereotipi ed evitare assolutamente ogni tipo di ‘etichetta’ e ‘categoria’.

Gli operatori devono dimostrare di avere capacità e abilità adeguate al fine di realizzare una comunicazione effettiva e rispettosa della sensibilità dei ragazzi,

<sup>19</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 28-31.

<sup>20</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 20-21.

devono adattare il loro linguaggio e metodo di comunicazione al grado di sviluppo del bambino o della bambina; devono preparare il giusto ambiente e dare sufficiente tempo all'ascolto, verificando che il minorenne abbia capito tutte le informazioni rilevanti, nonché il significato e le implicazioni esistenti.

Questa parte dell'articolo 12 è collegata all'articolo 5 sullo sviluppo delle capacità evolutive del minorenne. L'articolo 12 deve essere messo in relazione anche con il diritto di non discriminazione sancito dall'articolo 2 della Convenzione che stabilisce che gli stati devono tutelare bambini e adolescenti contro ogni forma di discriminazione, comprese le discriminazioni per ragioni d'età o disabilità. Stabilire il grado di maturità e sviluppo può essere complicato quando il ragazzo proviene da un diverso contesto culturale o quando il suo sviluppo è stato compromesso da esperienze di violenza, da traumi, da malattie croniche o da disabilità. Nel considerare le difficoltà a comunicare effettivamente con minorenni con un diverso background o con capacità differenti, il diritto del minorenne a essere ascoltato si collega anche all'articolo 22 sulle questioni relative allo status di richiedente asilo, all'articolo 23 che tratta i diritti connessi alla disabilità e all'articolo 30 sull'appartenenza a minoranze etniche, religiose o linguistiche.

>> "SIA DIRETTAMENTE, SIA TRAMITE UN RAPPRESENTANTE  
O UN ORGANO APPROPRIATO":<sup>21</sup>

L'audizione diretta del minorenne è preferibile in ogni procedura giudiziaria o amministrativa. I ragazzi che vengono ascoltati nelle procedure giudiziarie o amministrative hanno il diritto ad essere assistiti da un legale rappresentante, cioè "un soggetto o un'organizzazione nominata da un organo competente al fine di assistere e rappresentare il [...] minore durante la procedura con l'obiettivo di assicurare il superiore interesse del minore, esercitando la capacità legale del minore quando necessario"<sup>22</sup>. Le modalità e le tipologie di rappresentanza e di assistenza legale a disposizione del minorenne nel sistema di giustizia minorile variano da paese a paese. È importante che il rappresentante sia qualificato, abbia un'esperienza professionale specializzata in ambito minorile, sia adeguatamente formato ad ascoltare il minorenne e a rappresentarlo in modo autentico, oltre che comprendere e a rappresentare i suoi interessi.

Questa sezione dell'articolo 12 è strettamente correlata ai diritti del minorenne nel sistema di giustizia minorile, sanciti dall'articolo 40 che garantisce il diritto all'assistenza legale nella preparazione e nella presentazione della sua difesa.

<sup>21</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 35-37.

<sup>22</sup> La definizione è data dalla Direttiva recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (2013/33/EU), Articolo 2 (j) e dunque si riferisce ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Il testo è disponibile su [https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/543e721d0b80eee74900431d/Direttiva\\_recante\\_norme\\_relative\\_all\\_accoglienza\\_dei\\_richiedenti\\_protezione\\_internazionale\\_2013.pdf](https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac700002/assets/543e721d0b80eee74900431d/Direttiva_recante_norme_relative_all_accoglienza_dei_richiedenti_protezione_internazionale_2013.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016].

FIGURA 1

La partecipazione del minore:  
alcuni articoli e diritti chiave  
della Convenzione ONU  
sui Diritti del Fanciullo.<sup>23</sup>



<sup>23</sup> Per una ricognizione completa dei diritti e degli articoli chiave della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, vedi l'Annex 2

## 2. IL RUOLO DELLA PARTECIPAZIONE PER UN APPROCCIO FONDATAO SUI DIRITTI DEL MINORENNE



### UN APPROCCIO FONDATAO SUI DIRITTI DEL MINORENNE:

*“Un approccio che promuove la realizzazione dei diritti di tutti i bambini così come sanciti dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, attraverso un programma che sviluppa la capacità dei soggetti responsabili di rispondere all’obbligo di rispettare, proteggere e realizzare i diritti e le capacità di rivendicarli da parte di chi ne è titolare, guidato dai principi del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, di non discriminazione, del superiore interesse del minore e del rispetto per l’opinione del minore.”<sup>24</sup>*

#### BOX N° 3

La partecipazione è un concetto complesso e multifaccettato, come un mosaico composto da tanti piccoli e irripetibili pezzi. Gli standard internazionali, come la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, ne sono le pietre angolari e la struttura fondante. In particolare, il diritto del minore di essere ascoltato e che la sua opinione sia tenuta in considerazione, sancito dall’articolo 12 della Convenzione, costituisce un pezzo centrale, ma non il solo. L’etimologia del termine “partecipazione”, che letteralmente significa “essere parte di qualcosa”, mette in rilievo un’altra importante caratteristica del concetto, descrivendo un processo dinamico che coinvolge diversi elementi e componenti. Secondo il Commento Generale n. 12 del Comitato, il concetto di partecipazione descrive: “processi continui che prevedono scambio di informazioni e dialogo, tra i bambini o gli adolescenti e gli adulti, basati sul rispetto reciproco e nei quali i bambini e gli adolescenti possono imparare come le proprie opinioni e quelle degli adulti vengano prese in considerazione e possano influenzare gli esiti di tali processi.”<sup>25</sup>

La partecipazione può essere vista come un dialogo tra persone di minore età e adulte, uno scambio aperto di idee e opinioni nel rispetto reciproco. La partecipazione consiste in una logica d’interazione dove il minore e l’adulto si mettono in relazione. È un lavoro

<sup>24</sup> UNICEF Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, 2009, disponibile su [www.unicef.org/tdad/glossary\(4\).doc](http://www.unicef.org/tdad/glossary(4).doc), (trad. non ufficiale), [ultimo accesso il 17.02.2016]

<sup>25</sup> Comitato sui diritti dell’infanzia, Commento Generale n. 12 Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato, cit., par. 3; un’altra definizione di partecipazione è stata sviluppata da Save the Children nel 2005: “La partecipazione è avere l’opportunità di esprimere un’opinione, influenzando le decisioni e ottenendo dei cambiamenti. La partecipazione dei bambini consiste in un coinvolgimento informato e volontario di tutti i bambini, compresi i più marginalizzati, a differenti età e capacità, in ogni questione che li riguarda direttamente o indirettamente. La partecipazione dei bambini è un metodo di lavoro e un principio essenziale trasversale a tutte le azioni, che si realizza in ogni settore – dalla casa al governo, dal livello locale a quello internazionale” (trad. non ufficiale). Save the Children, Practice Standards in Children’s Participation, London, 2005, disponibile su <http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3017.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].

continuo, progressivo, un processo ecologico che collega tutti gli elementi della vita del minore. La partecipazione dunque rappresenta al tempo stesso l'obiettivo, ma anche il metodo da usare per raggiungere quest'obiettivo. Il processo di consultazioni realizzato all'interno del progetto TWELVE promuove un approccio all'infanzia e all'adolescenza fondato sulla Convenzione, dove la partecipazione del minore rappresenta un principio chiave dei diritti umani. Ogni singolo bambino o ragazzo con la sua voce e la sua storia irripetibile è al centro di questo approccio, in quanto titolare di diritti. Un approccio che si fonda sulla partecipazione promuove un visione dei minorenni come protagonisti e come soggetti titolari di diritti, che svolgono un ruolo nel processo di identificazione dei loro bisogni, che rivendicano i loro diritti, di cui sono consapevoli. Questa visione dei minorenni ne riconosce le capacità evolutive, le risorse, le abilità e il ruolo attivo. Questo approccio è in grado di mettere in discussione quelle pratiche e quei discorsi che mostrano il minore prima di tutto come un soggetto vulnerabile, incapace, bisognoso di protezione (Box 4).



## UN APPROCCIO ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA LIMITATO E RIDUTTIVO

*Storicamente, i minorenni sono sempre stati considerati incapaci non solo di esprimere ma anche di formarsi un'opinione. Un termine che viene usato spesso per riferirsi a loro è l'aggettivo 'innocenti', che viene dal latino e il cui significato originario è 'qualcuno che non nuoce'. Questo termine dunque offre una visione dei minorenni come esseri puri e senza esperienza.<sup>26</sup>*

*Di conseguenza, nel momento in cui un bambino o una bambina esorbita da questo schema ed entra in conflitto con la giustizia emerge la convinzione che sia necessario 'correggere' e ricondurlo/la all'interno dell'immagine conosciuta e rassicurante del 'bravo bambino' o della 'brava bambina'. Storicamente le questioni relative ai bambini sono state sempre affrontate attraverso due modi differenti: l'approccio protettivo e l'approccio punitivo. Il primo percepiva il minore come immaturo, privo di capacità, 'minore' appunto, incapace di esprimersi, di prendere decisioni così come di riconoscere i propri bisogni. Secondo questo approccio, i bambini sono considerati dipendenti, passivi, invisibili. Di conseguenza, le loro idee e le loro opinioni devono essere individuate, espresse e rappresentate dagli adulti. Di fronte alla loro vulnerabilità, dunque, la risposta fondamentale che veniva offerta era quella della protezione.<sup>27</sup>*

*Dall'altro lato, i bambini vengono considerati 'cattivi', devono essere disciplinati e richiedono un 'trattamento'. Questa visione rappresenta il fondamento delle misure punitive e può condurre gli operatori del sistema penitenziario a un trattamento sanzionatorio e a considerarli prima di tutto come detenuti invece che come minorenni. Questa duplice narrativa può diventare particolarmente evidente nei contesti propri della giustizia penale minorile.*

*Queste due logiche apparentemente opposte conducono a una conclusione pressoché identica: i bambini non sono percepiti come soggetti titolari di diritti.<sup>28</sup>*

### BOX N°4

<sup>26</sup> V. Pupavac, Misanthropy without borders: The international children's rights regime, in *Disasters*, 2001, 25(2): 95-112; G. Petti, Il male minore, Ombre corte, 2004; F. Faccioli, I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale, Milano, 1990.

<sup>27</sup> V. Pupavac, Misanthropy without borders: The international children's rights regime, in *Disasters*, 2001, 25(2): 95-112.

<sup>28</sup> R. Steward, Child participation and independent human rights institutions for children in Europe, Unicef Innocenti Research Centre, 2009, disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_23.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_23.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].

### 3. IL MINORENNE PRIMA DI TUTTO: IL RUOLO CHIAVE DELLA PARTECIPAZIONE NEL DETERMINARE LE PRIORITÀ DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Il principio di partecipazione può aiutare a riflettere sul sistema di giustizia penale minorile con un approccio fondato sui diritti dell'infanzia e adolescenza, in linea con la Convenzione e il suo spirito di autoconsapevolezza e promozione. Una partecipazione reale ed effettiva, elemento chiave di un approccio che metta al centro i diritti dei minorenni, possiede un potenziale importante per sottolineare e rafforzare l'obiettivo della riabilitazione che deve informare tutte le dimensioni della giustizia penale (vedi il Capitolo 5). La pena, infatti, può avere un senso solo nel momento in cui il minorenne, attraverso la partecipazione, acquisisce attivamente consapevolezza del suo comportamento così come delle implicazioni giuridiche e sociali che esso inevitabilmente produce. Così, la partecipazione all'interno del sistema di giustizia minorile può essere vista come un processo che coinvolge la persona di minore età, le istituzioni, i funzionari e gli operatori, ma anche la società. Questo processo è possibile solo dando centralità al ragazzo con un'ottica di riabilitazione e inclusione sociale.

Durante i focus group e i seminari formativi, è stato chiesto ai professionisti, agli operatori e ai volontari che lavorano all'interno del sistema di giustizia minorile di condividere alcune parole chiave utili a esprimere le componenti essenziali della partecipazione dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa (box 5).

Queste parole chiave trasmettono un messaggio importante: la partecipazione può essere possibile anche all'interno del sistema di giustizia penale minorile. Queste parole, inoltre, sembrano suggerire le importanti connessioni che esistono tra il concetto di partecipazione e altri diritti umani, che recepiscono i bisogni fondamentali del minorenne, come il diritto alla vita, ad essere informato, ad avere prospettive di sviluppo, contatti sociali e relazioni umane. Inoltre, il concetto di partecipazione, quale principio generale della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, è strettamente correlato a tutti gli altri diritti umani dalla stessa sanciti. Dunque, come già sottolineato, questo principio rappresenta un importante elemento, funzionale all'interpretazione e all'implementazione della Convenzione così come alla promozione dei diritti umani del minorenne in modo onnicomprensivo, anche nel contesto specifico del sistema di giustizia penale minorile.





## LE NORME INTERNAZIONALI SULLA PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Il diritto del minorenni a essere ascoltato e gli altri diritti di partecipazione sono promossi con forza da diverse norme internazionali.

Questa sezione offre una panoramica di documenti internazionali non vincolanti e delle loro disposizioni specifiche che si riferiscono al diritto alla partecipazione dei minorenni nel sistema della giustizia minorile:

### >> SECONDO LE **REGOLE DI PECHINO**:

REGOLA 14(2),  
REGOLE DI PECHINO, REGOLE  
MINIME PER L'AMMINISTRAZIONE  
DELLA GIUSTIZIA MINORILE  
1985

*“La procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente.”<sup>29</sup>*

### >> LE **LINEE GUIDA DI RIYADH** STABILISCONO CHE:

PAR. 3,  
LE LINEE GUIDA DI RIYAD, LE LINEE  
GUIDA ONU PER LA PREVENZIONE  
NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE,  
1990

*“... i ragazzi dovrebbero avere un ruolo attivo e di collaborazione all'interno della società e non dovrebbero essere considerati come semplici oggetti di socializzazione o di controllo”()*

PAR. 50

*“generalmente, la partecipazione a progetti e programmi dovrebbe essere volontaria. I ragazzi stessi dovrebbero essere coinvolti nella loro elaborazione, sviluppo e implementazione.”<sup>30</sup>*

### >> LE **REGOLE DE L'AVANA** DICHIARANO CHE:

REGOLA 12(2)  
LE REGOLE DELL'HAVANA, LE REG-  
OLE ONU PER LA PROTEZIONE DEI  
MINORI PRIVATI DELLA LIBERTÀ,  
1990

*“le strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative dovrebbero garantire i benefici di attività significative e di programmi che dovrebbero servire a promuovere e a supportare il benessere e il rispetto di sé, ad aumentare il senso di responsabilità e ad incoraggiare quelle attitudini e abilità che li assisteranno nello sviluppare il loro potenziale di membri della società.”*

REGOLA 32

*“l'architettura degli istituti penitenziari e gli spazi fisici dovrebbero essere conformi all'obiettivo di riabilitazione*

<sup>29</sup> Per il testo completo delle Regole di Pechino, Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, si veda: [http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu\\_ny\\_29111985.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu_ny_29111985.pdf) [ultimo accesso 08.03.2016].

<sup>30</sup> Le linee di Riyad sono disponibili su <http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm>, (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 15.03.2016].

*del trattamento nella struttura, avendo riguardo al bisogno di privacy del minore, di stimolazioni sensoriali, di opportunità di associazione con i coetanei e della partecipazione ad attività sportive e ricreative e all'esercizio fisico.”<sup>31</sup>*

>> **LE REGOLE DI TOKYO SOTTOLINEANO LA NECESSITÀ DI:**

REGOLA 1.2  
LE REGOLE DI TOKYO, LE REGOLE  
ONU PER UNO STANDARD MINIMO  
PER LE MISURE NON DETENTIVE,  
1990

*“... promuovere un maggiore coinvolgimento della comunità nella gestione della giustizia penale, specialmente nel trattamento dei trasgressori, così come di promuovere tra i trasgressori un senso di responsabilità nei confronti della società.”<sup>32</sup>*

>> **LE LINEE GUIDA DI VIENNA FANNO ESPRESSO RIFERIMENTO A:**

PAR. 11(A)  
LE LINEE GUIDA DI VIENNA PER I  
MINORI COINVOLTI NEL SISTEMA DI  
GIUSTIZIA MINORILE,  
1997

*“... costruire un sistema di giustizia minorile che garantisca i diritti del minore, prevenga le violazioni dei diritti e promuova la dignità e il valore dei minori, e rispetti pienamente la loro età, grado di maturità e i loro diritti a partecipare in modo effettivo e a contribuire alla società.”*

PAR. 11(b)

*“L'importante contenuto degli strumenti sopra menzionati deve essere reso noto ai minori in un linguaggio che sia loro accessibile.”<sup>33</sup>*

>> **SECONDO LE REGOLE DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER I MINORI AUTORI DI REATO SOGGETTI A SANZIONI E A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE:**

REGOLA 13(1)  
CONSIGLIO D'EUROPA, COMITATO  
DEI MINISTRI, RACCOMANDAZIONE  
CM/Rec11 DEL COMITATO DEI  
MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLE  
REGOLE EUROPEE PER I MINORI  
AUTORI DI REATO SOGGETTI A  
SANZIONI E A MISURE ALTERNATIVE  
ALLA DETENZIONE  
2008,

*“ogni sistema di giustizia che si occupa di ragazzi deve assicurare la loro partecipazione effettiva nei procedimenti che riguardano l'imposizione e l'implementazione di sanzioni o misure”*

REGOLA 76(1)

*“ogni intervento deve essere disegnato al fine di promuovere lo sviluppo dei ragazzi, che devono essere incoraggiati attivamente a parteciparvi”.<sup>34</sup>*

<sup>31</sup> L'intero testo è disponibile su [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/United\\_Nations\\_Rules\\_for\\_the\\_Protection\\_of\\_Juveniles\\_Deprived\\_of\\_their\\_Liberty.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_of_Juveniles_Deprived_of_their_Liberty.pdf), (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 15.03.2016].

<sup>32</sup> L'intero testo è disponibile qui <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>, (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 15.03.2016].

<sup>33</sup> L'intero testo è disponibile qui <http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1997/eres1997-30.htm>, (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 15.03.2016].

<sup>34</sup> Il testo completo è disponibile qui <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1367113>, (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 15.03.2016].

>> **LE LINEE GUIDA DEL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA PER UNA GIUSTIZIA A MISURA DI MINORE IDENTIFICANO LA PARTECIPAZIONE COME UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA E STABILISCONO CHE:**

CAPITOLO I,  
PRINCIPI FONDAMENTALI,  
SEZIONE A,

LINEE GUIDA DEL COMITATO DEI  
MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA  
SU UNA GIUSTIZIA A MISURA DI  
MINORE,  
2010

*"Dovrebbe essere rispettato il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti, di disporre di idonee modalità per accedere alla giustizia e di essere consultato e ascoltato nei procedimenti che lo coinvolgono o lo riguardano. In particolare, si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto del suo grado di maturità e delle sue eventuali difficoltà di comunicazione al fine di rendere significativa la sua partecipazione. I minori dovrebbero essere considerati e trattati quali pieni titolari di diritti e dovrebbero avere la facoltà di esercitare tali diritti in una maniera che tenga conto della loro capacità di discernimento nonché delle circostanze del caso."*

CAPITOLO IV,  
UNA GIUSTIZIA A MISURA DI  
MINORE PRIMA, DURANTE E DOPO  
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO,  
SEZIONE D (61)

*"Le udienze in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi e alla loro capacità di attenzione: dovrebbero cioè prevedere pause regolari e non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di agevolare la partecipazione dei minori nel pieno delle loro capacità cognitive e di sostenere la loro stabilità emotiva, le interruzioni e le distrazioni in udienza dovrebbero essere ridotte al minimo."<sup>35</sup>*

>> **CON RIFERIMENTO AL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA:**

ART. 24 (1)  
CARTA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI DELL'UNIONE  
EUROPEA

*"I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità."<sup>36</sup>*

Inoltre, il diritto ad una partecipazione effettiva è menzionato esplicitamente dalla Commissione europea nella Proposta per una Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in un procedimento penale:

(PAR. 4) *"l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare effettivamente i suoi diritti e beneficiare della protezione della vita privata."<sup>37</sup>*

<sup>35</sup> Il testo completo delle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore sono disponibili qui: [http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documents/GuidelinesChildFriendlyJustice\\_IT\\_0.pdf](http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documents/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT_0.pdf) [ultimo accesso 08.03.2016].

<sup>36</sup> Per il testo completo si veda <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=IT> [ultimo accesso 15.03.2016].

<sup>37</sup> Il testo completo della Proposta per una Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in un procedimento penale, 2013, COM(2013) 822 final, è disponibile qui <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0822&from=EN> [ultimo accesso 15.03.2016]. Vedi Agenzia dell'Unione Europea sui Diritti Fondamentali (FRA), in collaborazione con il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei Diritti, Manuale sulla normativa europea in materia di infanzia e adolescenza, Lussemburgo, 2015, disponibile su [http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook\\_rights\\_child\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.pdf), che precisa come "Anche in assenza di previsioni normative specifiche sui diritti dei bambini, gli Stati membri, nell'attuare le direttive summenzionate, devono osservare la Carta europea dei Diritti Fondamentali. Dunque, i principi sanciti dall'art. 24, dovrebbero ricevere debita considerazione nei casi in cui i minori sono i soggetti di una delle previsioni delle direttive." (trad. non ufficiale) Al tempo stesso è importante sottolineare che "In base alla normativa europea, l'attuale quadro giuridico in materia di procedimenti penali non prevede strumenti vincolanti in materia di minori detenuti." (p. 195).

## >> LE REGOLE DI BANGKOK FANNO RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE:

REGOLA 42 (2),  
REGOLE DI BANGKOK - REGOLE  
DELLE NAZIONI UNITE RELATIVE  
AL TRATTAMENTO DELLE DONNE  
DETENUTE E ALLE MISURE NON  
DETTENTIVE PER LE DONNE AUTRICI  
DI REATO, 2010

*“Il regime penitenziario deve essere sufficientemente flessibile per rispondere ai bisogni delle donne incinte, delle donne in allattamento e delle donne accompagnate dai figli. Devono essere previste strutture o complessi di accoglienza per i bambini all’interno degli istituti penitenziari per permettere alle detenute di partecipare alle attività penitenziarie.”<sup>38</sup>*

## >> LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO HA STABILITO:

in un caso del 1999, con riferimento all’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo (Il diritto al giusto processo)<sup>39</sup>

PAR. 61,  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI  
DELL’UOMO, T. C. REGNO  
UNITO[GC],  
No. 24724/941999

*“D’altra parte, nei casi relativi ai diritti dei bambini, nulla nella lettera dell’articolo 6 lascia pensare ad una deroga al principio che il giusto processo deve assicurare l’effettiva partecipazione dell’imputato, che deve essere messo in condizione di seguire il procedimento e di dare istruzioni al suo avvocato, ove necessario. Affinché questo principio possa essere rispettato nei casi che riguardano i diritti dei minori, le condizioni in cui il giudizio viene condotto (compresa la procedura che viene seguita) devono essere tali da permettere questa partecipazione, tenendo in considerazione l’età, il grado di maturità e le capacità intellettuali ed emotive del minore interessato.”<sup>40</sup>*

In una sentenza più recente del 2009, la Corte ha affermato nuovamente il valore fondamentale connesso alla partecipazione dell’imputato e ha approfondito il concetto di una partecipazione effettiva:

PAR. 124,  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI  
DELL’UOMO, GÜVEÇ C. TURCHIA  
2009

*“una ‘partecipazione effettiva’ in questo contesto presuppone che l’imputato abbia una un’ampia conoscenza della natura del processo e di cosa esso implichi, compreso il significato di ogni trattamento sanzionatorio che gli/le potrebbe essere imposto. Si richiede inoltre che l’imputato, se necessario con l’assistenza di un interprete, un avvocato, un assistente sociale o un amico, ad esempio, sia messo in condizione di capire le questioni principali di ciò che vien detto in aula.”<sup>41</sup>*

<sup>38</sup> Per il testo completo delle Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato si veda: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?previousPage=mg\\_1\\_12&contentId=SPS1188464](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1188464) [ultimo accesso 08.03.2016].

<sup>39</sup> L’articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo tutela il diritto al giusto processo e stabilisce che: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.” Il testo è disponibile su: [http://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_JTA.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_JTA.pdf) [ultimo accesso 08.03.2016].

<sup>40</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, T. C. Regno Unito [GC], No. 24724/94, 16 dicembre 1999. Il caso, menzionato nell’ Handbook on European law relating to the rights of the child, cit., p. 202, riguarda l’omicidio di un ragazzo di due anni da parte di un ragazzo di dieci anni che vengono condotti a giudizio in un tribunale per adulti, secondo la procedura rigida – solo parzialmente modificata – di un processo penale tout court.

<sup>41</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, Güveç c. Turchia, No. 70337/01, 20 gennaio 2009. Il caso riguarda un minorenne detenuto in un carcere per adulti, privo di assistenza legale, dove le autorità non sono state in grado di garantire l’adeguata assistenza medica per i suoi disturbi psicologici nonché di prevenire i suoi ripetuti tentativi di suicidio. In questa sentenza la Corte fa riferimento anche ad un altro caso: Timergaliyev v. Russia, No. 40631/02, § 51, 14 Ottobre 2008.

## LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE: COSA SIGNIFICA?



*“A volte, ci sembra che non prendano in considerazione alcune cose, ma in genere lo fanno”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE, SPAGNA



*“Devo lavorare e prendere sul serio il mio tempo qui se voglio avere un'altra opportunità quando sarò fuori. Apprezzo il lavoro degli educatori, sono di grande supporto.”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE, SPAGNA

È necessario che vengano assicurate al ragazzo opportunità concrete in cui le sue opinioni vengano ascoltate e prese in considerazione. Queste opportunità devono essere disponibili e accessibili in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il box 6 offre una panoramica sui punti principali relativi alla partecipazione dei minorenni durante le indagini e il procedimento penale.



### *LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI DURANTE LE INDAGINI E IL PROCEDIMENTO PENALE*

*Il diritto del minorenne a essere ascoltato e a partecipare alle indagini e al procedimento penale è espressamente garantito dall'art. 40 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo.<sup>42</sup>*

*Il Comitato nel suo Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile richiama chiaramente i diritti alla partecipazione del minore, affermando che “Un processo equo richiede che il minore sospettato o accusato di reato sia messo nelle condizioni di partecipare effettivamente al processo, e pertanto necessita di comprendere le accuse, e le possibili conseguenze e pene, al fine di istruire il rappresentante legale, contestare i testimoni, fornire un resoconto degli eventi e prendere decisioni appropriate riguardo alla prova, alla*

...

<sup>42</sup> La maggior parte dei diritti e delle garanzie individuate dall'art. (2) della Convenzione, possono essere trovate anche all'articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e all'art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici con l'obiettivo di assicurare il diritto al giusto processo. Tuttavia, assicurare il giusto processo ai minori sospettati o accusati di aver violato la legge, richiede che si tengano in considerazione dei profili specifici, come sottolineato dal Comitato sui diritti dell'infanzia nel suo Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, CRC/C/GC/10, 2007, parte D “Le garanzie di un processo equo” (par. 23), disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/10Commento\\_generale.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/10Commento_generale.pdf) [ultimo accesso 21.03.2016].

*testimonianza e alle misure imposte. L'articolo 14 delle Regole di Pechino afferma che i procedimenti dovrebbero essere condotti in un'atmosfera di comprensione che permetta al minore di partecipare e di esprimere sé stesso liberamente. Tenendo conto dell'età e della maturità del minore, potrebbe essere richiesto anche di modificare le procedure e le prassi del tribunale.*"<sup>43</sup> *La partecipazione del minore autore di reato durante le indagini e il procedimento penale, riguarda in particolare gli aspetti seguenti:*<sup>44</sup>

- >> *Informazioni complete e continue sull'accusa, il processo penale minorile e le possibili misure che possono essere adottate dal giudice, in un linguaggio che il minore può comprendere.*<sup>45</sup>
- >> *Diritto alla rappresentanza e assistenza legale gratuita da parte di un avvocato specializzato per l'elaborazione e la presentazione della difesa e alla preparazione del minore all'udienza, da condursi in uno spazio e con una tempistica adeguate.*<sup>46</sup>
- >> *Un supporto attento al minore e una comunicazione appropriata che tenga conto dell'età, del grado di maturità, di sviluppo e di comprensione.*
- >> *Supporto nel coinvolgere il tutore o i genitori del minore nel procedimento giudiziario, se conforme con il suo superiore interesse.*<sup>47</sup>
- >> *Il diritto ad una decisione immediata sia prima del processo (ad esempio con riferimento alle indagini della polizia, alla decisione del P.M.) che durante il processo (la sentenza finale) con una chiara ed accurata motivazione che documenti le ragioni sottostanti alla decisione.*<sup>48</sup>
- >> *La tutela da ogni ammissione di colpevolezza, testimonianza o confessione coatta.*<sup>49</sup>
- >> *Il diritto ad appellare la decisione e la sanzione comminata presso un giudice o altra competente autorità giudiziaria superiore, indipendente e imparziale.*<sup>50</sup>
- >> *Il diritto al rispetto della propria privacy in ogni stato e grado del procedimento, conducendo il processo e ogni altra audizione a porte chiuse.*<sup>51</sup>
- >> *Assistenza gratuita di un interprete, se e qualora richiesto.*<sup>52</sup>
- >> *Sostegno successivo per il minore imputato, comprensivo di servizi sociali e supporto psicologico.*

## BOX N° 6

**43** Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 46.

**44** Studi, prassi e linee guida per implementare la partecipazione dei minorenni durante la fase precedente o quella successiva al giudizio sono fornite, tra gli altri, dai seguenti documenti e ricerche: Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore, soprattutto la parte IV, "una giustizia a misura di minore prima durante e dopo il procedimento giudiziario", cit.; I. Weijers, Requirements for Communication in the Courtroom: a comparative perspective on the youth court in England/Wales and the Netherlands' 4(1) Youth Justice (2004) 22-31; U. Kilkelly, Youth Courts and Children's Rights: An Irish Perspective, in 8(1) Youth Justice (2008) 39-56. Vedi anche, Proposta per una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, Brussels, 16 December 2015 disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0822&from=EN>; European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Summary of contextual overviews on children's involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European Union, 2014, disponibile su [http://bookshop.europa.eu/it/chil-dren-s-involvement-in-criminal-civil-and-administrative-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-eu-pbDS0415479/?CatalogCategoryID=Yime-p2Ow3YgAAAFQYi8\\_Kq](http://bookshop.europa.eu/it/chil-dren-s-involvement-in-criminal-civil-and-administrative-judicial-proceedings-in-the-28-member-states-of-the-eu-pbDS0415479/?CatalogCategoryID=Yime-p2Ow3YgAAAFQYi8_Kq). Vedi anche: United Nations Office on Drugs and Crime, Justice in matters involving children in conflict with the law model law on juvenile justice and related commentary, United Nations, 2013, (in particolare il Capitolo III – Pre-trial proceedings e il Capitolo IV – Trial); disponibili su [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].

**45** Art. 40 (2) (b) (ii) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, disponibile su [http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione\\_diritti\\_infanzia\\_1.pdf](http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016]; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23f.

**46** Art. 40 (2) (b) (ii) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23f.

**47** Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23g.

**48** Artt. 37 (d) e 40 (2) (b) (iii) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23g.

**49** Art. 40 (2) (b) (iii) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23h.

**50** Art. 40 (2) (b) (v) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23j.

**51** Artt. 16 e 40 (2) (b) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., par. 23i.

**52** Art. 40 (2) (vi) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; secondo il Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., "È importante anche che l'interprete sia formato per lavorare con/per i minori, poiché l'uso e la comprensione della loro madre lingua potrebbero essere diversi da quelli degli adulti. La mancanza di conoscenza e/o esperienze a tal proposito potrebbe ostacolare la piena comprensione da parte del minore delle questioni sollevate e interferire con il diritto a un processo equo e a una partecipazione effettiva.", par. 23j.

Il manuale TWELVE si concentra sulla fase successiva al processo che costituisce uno dei contesti più problematici e meno affrontati e analizzati. I minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa esercitano il loro diritto di partecipazione in diversi momenti:

>> **PARTECIPAZIONE NELLA SELEZIONE DI UNA PENA APPROPRIATA, FAVORENDO IL RICORSO ALLE MISURE ALTERNATIVE**

>> **PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO DI DETENZIONE O DELLA STRUTTURA IN CUI SI SVOLGE LA MISURA ALTERNATIVA:**

- Partecipazione nell'elaborazione del progetto educativo, che includa gli aspetti legati all'educazione e alla salute, con una prospettiva di lungo termine volta alla riabilitazione e all'inclusione sociale del minorenne al termine del trattamento sanzionatorio, aiutandolo nel passaggio a una vita adulta ed indipendente.
- Partecipazione nell'attuazione del progetto educativo del minore, che preveda il diritto ad essere ascoltato attraverso delle verifiche periodiche dei progressi effettuati.<sup>53</sup>
- Partecipazione nelle attività sociali e culturali, come il teatro, il gioco, la musica, le arti, lo sport e le attività ricreative.
- Mantenimento dei rapporti con la famiglia, il tutore o altre figure rilevanti.<sup>54</sup>
- Rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative di fronte alla direzione delle strutture in cui si svolge il trattamento sanzionatorio.

>> **PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA:**

- Accesso ai media, compresi i quotidiani, i social network e un uso sicuro di internet, ad esempio attraverso la supervisione di un educatore.
- Partecipazione ad attività culturali, educative e sportive e ad altre attività e corsi formativi organizzati dalla comunità locale, comprese attività ed eventi promossi dalla comunità culturale o religiosa di appartenenza.
- Adesione ad associazioni culturali, educative, sportive.
- Partecipazione al volontariato con associazioni esterne.
- Apprendistato o tirocinio presso imprese locali selezionate.
- Organizzazione di dibattiti, laboratori ed eventi all'interno dei centri di detenzione o delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative, accessibili anche alla comunità esterna.

<sup>53</sup> Secondo il Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., "Studi effettuati mostrano che l'impegno attivo del minore in questa attuazione contribuirà in molti casi a raggiungere un risultato positivo.", par. 23c.

<sup>54</sup> Vedi United Nations Office on Drugs and Crime, Justice in matters involving children in conflict with the law model law on juvenile justice and related commentary, United Nations, 2013, rule n. 69, disponibile su [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf), [ultimo accesso 18.02.2016].



## 4. ABBATTERE DUBBI E PREGIUDIZI SULLA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE



*“Il Comitato rileva che, nella maggior parte delle società, la realizzazione del diritto dei bambini e degli adolescenti di esprimere le proprie opinioni in merito all'ampia gamma di questioni che li riguardano, e di vedere che queste opinioni vengano debitamente prese in considerazione, continua ad essere ostacolato da pratiche e consuetudini di lunga data...”*

Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit, par.4

### BOX N° 7

Durante le consultazioni con i professionisti e gli operatori del sistema di giustizia minorile, è stata sollevata spesso una domanda cruciale: la partecipazione è compatibile con la pena - sia essa detenzione o misura alternativa- e soprattutto con la limitazione o la privazione della libertà che da esse consegue? In altre parole, come sottolineato da un attore chiave operante in un centro di detenzione in Italia: “Dopotutto, la partecipazione all'interno del sistema di giustizia penale minorile è una contraddizione in sé e per sé, o no?”. Il dubbio espresso trova appiglio in una circostanza evidente: il sistema di giustizia penale si basa su una logica di costrizione. Come è possibile mettere insieme gli elementi dell'imposizione e della sicurezza proprie delle sanzioni penali con il paradigma partecipativo che richiede piuttosto volontà e libertà di scelta? Questa contraddizione risalta con particolare forza all'interno degli istituti penitenziari. Al contrario della detenzione, le misure alternative, invece, presentano il vantaggio di non separare i minorenni sottoposti a trattamento sanzionatorio dalla comunità circostante. Anche se la loro libertà di movimento è limitata, i minorenni sottoposti a misura alternativa possono mantenere più facilmente dei legami con contesti sociali differenti e, di conseguenza, costruire reti di supporto e identificare soggetti di riferimento positivi. Le misure alternative, quindi, possono offrire una serie di opportunità per promuovere la partecipazione del minorenne durante e dopo la pena. Nel momento in cui è disponibile una gamma di misure alternative, i minorenni autori di reato possono prender parte anche alla scelta della misura alternativa più appropriata.

Questa sezione del manuale analizzerà i dubbi e i pregiudizi che investono la partecipazione all'interno del sistema di giustizia minorile. Questi dubbi, sollevati da funzionari, operatori e volontari che hanno partecipato alle consultazioni del progetto TWELVE, saranno messi in discussione attraverso una narrativa differente, che pone al centro il minorenni, quale titolare di diritti. Molti di questi dubbi affondano le proprie radici in credenze, atteggiamenti e idee errate sui minorenni autori di reato, particolarmente diffuse. Secondo il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, alcune consuetudini culturali tradizionali rappresentano uno degli ostacoli principali alla considerazione dei minorenni come titolari di diritti e all'attuazione dell'articolo 12.<sup>55</sup>

Coinvolgere sistematicamente i minorenni autori di reato in ogni processo decisionale che li riguarda non implica automaticamente un risultato d'impunità. Al contrario, sviluppare un progetto e dei servizi costruiti sulle specifiche situazioni e bisogni può incoraggiare e stimolare un percorso di auto consapevolezza, supportando lo sviluppo e la responsabilizzazione del minorenni, in un percorso di riabilitazione ed inclusione sociale.

>> “SONO CAPACI DI PARTECIPARE?”



*“Noi adulti sappiamo cosa è meglio per te, più di quanto non lo sappia tu!”*

AVVOCATO, BELGIO

Secondo questa idea, i ragazzi non sono in grado di formarsi un proprio punto di vista autonomo e sono visti piuttosto come persone dipendenti che non hanno un'opinione informata e non sono comunque in grado di esprimerla. In questa prospettiva, quindi, i minorenni hanno bisogno di essere rappresentati da un adulto che decida al posto loro, senza necessariamente informarlo o consultarlo. Questa tendenza per cui i bambini e i ragazzi “non possono capire” legittima gli adulti a prendere decisioni senza informarli e coinvolgerli, senza ascoltare e capire la loro opinione, e senza supportarli nell'esprimere il proprio punto di vista, attribuendone la debita considerazione. Nel suo Commento Generale n. 12, il Comitato osserva che i bambini sono capaci di formarsi un'opinione sin dalla più tenera età<sup>56</sup>. Essi possono aver bisogno di tempistiche e spazi adeguati, di incoraggiamento e supporto per elaborare un parere ed esprimerlo, a seconda della loro età, capacità, grado di maturità. Per favorire e consentire che il minorenni si formi ed esprima la propria opinione, è importante che il linguaggio e la comunicazione siano plasmati in maniera personalizzata. Questo può voler dire anche fare spazio a forme di comunicazione non verbale o a metodi non convenzionali di comunicazione, come “il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno e la pittura”.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 4, 49, 76.

<sup>56</sup> G. Lansdown, *The Evolving Capacities of the Child*, Innocenti Research Centre, Unicef/Save the Children, Florence, 2005, disponibile su <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].

<sup>57</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 21.

>> “SI MERITANO DI PARTECIPARE?”



*“Non sono ragazzi: sono detenuti.”*

UFFICIALE DI POLIZIA PENITENZIARIA,  
ISTITUTO PENITENZIARIO MINORILE  
ITALIA

Questa affermazione ben esprime la convinzione diffusa per cui i ragazzi in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa non devono essere considerati come minorenni, ma come ‘criminali’ o ‘detenuti’, come persone che hanno deciso consapevolmente di porsi ‘contro le regole della società’. Questa percezione riflette una ‘cultura punitiva’ diffusa nel sistema di giustizia minorile.<sup>58</sup> Questo stereotipo omette di considerare il minorenne come una persona con un vissuto e una storia unica e irripetibile. Può essere fuorviante non considerare i contesti e le condizioni che hanno avuto un ruolo nel condurre il giovane al conflitto con la legge, come il tipo di relazioni sviluppate, l’essere cresciuti in contesti di marginalità o in condizioni di vita precarie con ridotte prospettive sul futuro o esperienze di violenza sin da tenera età.<sup>59</sup> In ogni caso, permettere al minorenne di partecipare nel sistema di giustizia minorile non è un atto caritatevole né è destinato solo a coloro che lo ‘meritano’. Si tratta, invece, di un obbligo giuridico stabilito da norme internazionali ed europee nonché di un investimento importante verso la riabilitazione dei minorenni in conflitto con la legge poiché ne promuove le capacità evolutive, l’inclusione sociale e il passaggio all’età adulta e ad una vita indipendente (vedi il Capitolo 5).

>> “LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE METTE A RISCHIO LA SICUREZZA?”



*“I progetti di nuove attività che sono stati presentati si scontrano con la priorità dell’istituto penitenziario: evitare problemi all’interno della struttura. Il problema principale che incontra l’attuazione della partecipazione all’interno degli istituti penitenziari minorili è la sicurezza.”*

VOLONTARIO, ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE,  
ITALIA

<sup>58</sup> T. Hammarberg, Children and juvenile justice: proposals for improvements, Strasbourg, 19 June 2009, disponibile su <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021> L’autore inoltre sottolinea: “si afferma spesso che la gravità del reato e il bisogno di proteggere la sicurezza pubblica sono delle considerazioni prioritarie. Si tratta di preoccupazioni legittime. Tuttavia, [...] è altrettanto vitale rendere la comunità e i politici più consapevoli dei problemi che vivono i minori autori di reato” (trad. non ufficiale), (par. 5.2.), [ultimo accesso 17.02.2016].

<sup>59</sup> N. Roy-M. Wong, Juvenile Justice. Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law, Save the Children UK, 2004, p.11, disponibile su [http://www.essex.ac.uk/armedcon/story\\_id/save\\_jj\\_modern\\_concepts.pdf](http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/save_jj_modern_concepts.pdf). vedi anche la nota 41. [ultimo accesso 17.02.2016].

Le esigenze di sicurezza sono spesso considerate una priorità all'interno del sistema di giustizia penale minorile, istituti penitenziari compresi. Qui, la partecipazione dei ragazzi potrebbe essere limitata nel momento in cui si percepisce un possibile rischio per la sicurezza. Spesso si preferisce proibire severamente qualsiasi attività sociale piuttosto che individuare soluzioni capaci di dare spazio ad iniziative di partecipazione. Per lo stesso motivo, l'opportunità di accedere ad una misura alternativa non può essere automaticamente preclusa quando il minorenne è considerato 'socialmente pericoloso'. All'interno degli istituti penitenziari, gli agenti di polizia hanno un ruolo fondamentale nel ridurre questi rischi e nel conciliare le esigenze di sicurezza con i diritti di partecipazione dei minorenni, soprattutto quando riescono a relazionarsi in modo positivo e costruttivo. Una partecipazione reale all'interno degli istituti penitenziari può addirittura aumentare la sicurezza, dando senso e valore alle misure disciplinari e facilitando il ruolo degli ufficiali di polizia penitenziaria.

>> "UN ALTO NUMERO DI ATTIVITÀ, INCLUSE LE ATTIVITÀ OBBLIGATORIE, AIUTA A PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI?"



*"La partecipazione dei ragazzi alle attività è raramente volontaria al 100%. Anche perché partecipare alle attività proposte dall'istituto può assicurare loro una serie di vantaggi con gli assistenti sociali. I ragazzi spesso partecipano fisicamente, ma non nella sostanza, sono lì perché sono tenuti ad esserci. Questo è un concetto viziato di partecipazione."*

VOLONTARIO  
ISTITUTO PENITENZIARIO  
MINORILE ITALIA



*"Nell'istituto c'è una esperienza positiva di laboratori teatrali che va avanti da tanto tempo. Ma le ragioni che vi sono dietro, stanno nella volontà di mostrare all'esterno un certa immagine dell'istituto e di come viene gestito."*

VOLONTARIO  
ISTITUTO PENITENZIARIO  
MINORILE ITALIA



*"...va detto che la stanza della musica con tutti gli strumenti, per esempio, è sempre chiusa e non può essere usata dai ragazzi."*

VOLONTARIO  
ISTITUTO PENITENZIARIO  
MINORILE ITALIA

La partecipazione dei ragazzi in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative non è sempre genuina o effettiva e a volte le attività possono venir loro imposte. Le proposte di partecipazione, in alcuni casi, sono strumentalizzate al servizio di altri interessi, diversi da quelli dei ragazzi. Si parla in proposito di approccio simbolico alla partecipazione.<sup>60</sup> La direzione degli istituti di detenzione o delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative talvolta promuove delle attività partecipative col fine primario di dimostrare una buona gestione e un impegno sociale e ottenere riconoscimenti sociali o politici. Al contrario, un obiettivo importante della partecipazione è quello di avere un impatto positivo sul processo riabilitativo. Nel momento in cui si valutano i progressi fatti dal minore nel suo processo riabilitativo, è importante considerare non solo l'adesione formale alle attività proposte, ma anche la qualità e le modalità effettive della sua partecipazione, e l'impatto che queste hanno sulla sua riabilitazione e inclusione sociale.

>> “LA PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI RICHIEDE MOLTE RISORSE?”



*“Nell’istituto, c’è una lunga esperienza di laboratori di teatro. [...] è un’attività che è iniziata molto tempo fa, con successo, e che coinvolge sia i ragazzi che persone esterne che possono partecipare come pubblico. Questo dimostra che se c’è volontà i progetti possono essere realizzati: in questo caso il teatro. [...] Alla fine è una questione di volontà.”*

VOLONTARIO, ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE  
ITALIA



*“Noi promuoviamo la partecipazione nella misura in cui il sistema ce lo consente.”*

FUNZIONARIO, SPAGNA

Molti dei funzionari ed operatori che hanno preso parte alle consultazioni del progetto TWELVE hanno osservato come le risorse finanziarie e umane e gli strumenti per promuovere la partecipazione siano limitati all'interno del sistema di giustizia minorile con gravi implicazioni per una sua corretta ed affidabile applicazione. La limitatezza delle risorse e del personale riguarda soprattutto gli istituti penitenziari minorili dove questi aspetti impediscono la realizzazione di attività da svolgere con e per i ragazzi. L'esperienza, tuttavia, dimostra che la direzione e il personale degli istituti penitenziari minorili che

<sup>60</sup> R.A. Hart, Children's participation: From tokenism to citizenship, Unicef, 1992. Disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens\\_participation.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016]. Secondo l'autore, l'"approccio simbolico" riguarda quelle "situazioni in cui viene data la possibilità ai bambini di dir la loro, ma solo apparentemente perché di fatto hanno poca o nessuna scelta con riferimento alle modalità o al fatto stesso di comunicare, e scarse o nessuna possibilità di esprimere la propria opinione" (trad. non ufficiale), (p. 9).

comprendono l'importanza della partecipazione possono fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti, poche risorse e con l'aiuto di soluzioni innovative. Quando i fondi pubblici sono ridotti, risulta utile coinvolgere la comunità e la società civile, ad esempio attraverso programmi e iniziative che consentano e incoraggino il coinvolgimento di associazioni esterne e volontari, prestando la dovuta considerazione alle esigenze di sicurezza e all'interesse superiore dei minorenni coinvolti.

## 5. LE RAGIONI DELLA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE. LE TRE "R": **RICONOSCIMENTO, RESPONSABILITÀ, RIABILITAZIONE**

Come già sottolineato nel Capitolo 1, il diritto di essere ascoltato (Articolo 12 della CRC) è strettamente connesso con gli altri diritti sanciti dalla Convenzione, in un sistema di elementi interrelati ed indivisibili. Si è già affermato anche che il principio di partecipazione è un'importante chiave interpretativa della Convenzione, intesa quale sistema olistico di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e ne orienta l'attuazione verso un approccio autentico che metta al centro la persona minorenni.

Nell'ambito della giustizia penale, la partecipazione dei minorenni può acquisire un ruolo fondamentale, in particolare contribuendo a dar senso al trattamento sanzionatorio ai fini dello sviluppo. Attraverso la partecipazione, i ragazzi possono diventare protagonisti del loro percorso di riabilitazione ed inclusione sociale. Questo processo li può aiutare ad acquisire consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti, ad assumersene la responsabilità e ad essere riconosciuti e rispettati come parte della comunità.

A questo proposito, è importante sottolineare che una partecipazione che sia effettiva ed abbia valore all'interno del sistema di giustizia minorile si sostanzia in un processo bidirezionale e richiede una dinamica di reciprocità e di ascolto vicendevole, di comprensione e di rispetto. Una partecipazione effettiva si realizza attraverso un'esperienza condivisa e presuppone che le persone che gravitano attorno al minorenni sviluppino l'attitudine, la consapevolezza e la capacità di coinvolgere attivamente i ragazzi e di esserne coinvolti.

### >> **RICONOSCIMENTO**

Le opportunità di partecipazione consentono ai bambini, ai ragazzi ma anche ai funzionari e agli operatori del sistema di giustizia minorile di interagire tra loro, di collaborare, dimostrando dunque rispetto gli uni per gli altri e guadagnando il riconoscimento reciproco. Nel momento in cui essi entrano in relazione con il minorenni e ne ascoltano le opinioni, possono comprendere meglio le sue prospettive, i suoi bisogni e le situazioni concrete, re-

alizzando, in questo modo, quanto i bisogni, le aspirazioni, e le priorità di un ragazzo o di una ragazza possano essere diverse da quelle di un adulto. Una partecipazione significativa consente inoltre a funzionari ed operatori di riconoscere e rafforzare le risorse positive di cui sono portatori. Su questa base, è possibile delineare all'interno del sistema di giustizia minorile delle misure più adeguate e a misura di minore.

Le opportunità di partecipazione possono anche permettere al ragazzo di comprendere meglio le proprie capacità evolutive, le proprie abilità, il proprio potenziale. Una partecipazione significativa, unita ad una relazione di dialogo e fiducia con funzionari ed operatori può aiutarlo a raggiungere una maggiore comprensione e riconoscimento della propria personalità. Risulta fondamentale aiutare il minorenne ad emanciparsi da stereotipi e da visioni deterministiche circa le proprie capacità e prospettive sul futuro, che spesso risultano influenzate dal vissuto sociale, culturale, etnico della sua provenienza e di quella della sua famiglia. Attraverso l'interazione con gli adulti e i propri coetanei, i minorenni possono apprendere nuove competenze, possono scoprire, diventare consapevoli e sviluppare i loro talenti.

Questa progressiva conquista di rispetto e riconoscimento è reciproca e genera dialogo e accettazione tra il minorenne in conflitto con la legge e la società e la comunità locale, favorisce l'emergere delle identità e delle storie personali di ognuno, e consente di comprendere il particolare contesto che ha accompagnato la vita del ragazzo. Nel momento in cui formano ed esprimono le proprie opinioni e sperimentano l'ascolto e la considerazione degli adulti, i minorenni sono incoraggiati a darsi valore, a (ri)acquistare fiducia in sé stessi e negli altri.

## >> **RESPONSABILITÀ**

Le opportunità di partecipazione consentono a bambini e ragazzi di essere protagonisti della loro vita, anche in un contesto compresso, quale è quello della privazione della libertà personale. I minorenni che hanno la possibilità di essere coinvolti nell'esercizio dei propri diritti di partecipazione potranno acquisire un senso di responsabilità più forte sia in relazione al proprio presente che al proprio futuro. Questo risultato dipende dalla misura in cui i ragazzi si identificano con il progetto educativo predisposto nel sistema di giustizia minorile e dal loro impegno nella realizzazione di tale percorso. A questo proposito, risulta di fondamentale importanza coinvolgere e rendere partecipe il ragazzo nei processi di elaborazione e di verifica periodica del progetto, ascoltando le sue opinioni e tenendole in dovuta considerazione ai fini dello sviluppo e dell'implementazione del piano educativo e nella sua positiva realizzazione.<sup>61</sup> Nel momento in cui si sente di essere riconosciuto come membro attivo e capace della comunità, su cui si pone fiducia, allora è più probabile che realizzi quanto le sue azioni possano avere un impatto sugli altri membri della comunità.<sup>62</sup>

Nel processo di acquisizione del senso di responsabilità, la partecipazione ha una funzione fondamentale e gli attori chiave che sono coinvolti nel sistema di giustizia penale, come

<sup>61</sup> Vedi G. De Leo, *Responsabilità, definizioni e applicazioni nel campo della giustizia minorile*, in *Giovani, responsabilità e giustizia*, G. Ponti (a cura di), Milano, 1985, dove l'autore sottolinea che anche bambini molto piccoli possono partecipare e dare il loro contributo alla comunità e alla società (p. 57).

<sup>62</sup> Vedi M. Cowden, *Capacity, claim and children's rights*, in *Contemporary Political Theory*, 2012, 11, 4, p. 362-380.



giudici, avvocati, ufficiali di polizia, assistenti sociali, educatori e componenti della famiglia del ragazzo o della ragazza svolgono un ruolo centrale in questo processo. Anche i politici e la società civile così come i media, a livello più ampio, giocano un compito importante per la riabilitazione e l'inclusione sociale del minore poiché possono contribuire in modo significativo a prevenire situazioni di conflitto con la legge. Come osserva il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nel Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, "una politica di giustizia minorile che non preveda una serie di misure finalizzate alla prevenzione della delinquenza minorile risulta incompleta."<sup>63</sup>

## >> RIABILITAZIONE

I processi di partecipazione sono importanti ai fini della riabilitazione e inclusione sociale dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa perché danno senso alla pena e li aiutano ad abbandonare volontariamente il contesto criminogeno e a (ri)creare legami e relazioni positive con la società. Il senso della riabilitazione e dell'inclusione sociale è quello di incoraggiare il ragazzo e di permettergli di diventare parte attiva della comunità contribuendo con le proprie risorse e abilità, assumendo un ruolo costruttivo all'interno della società. Questo risultato può essere realizzato grazie al carattere bidirezionale proprio del processo riabilitativo, che aiuta a sviluppare un senso di appartenenza alla comunità, di cui il giovane 'è parte'.

I funzionari e operatori della giustizia minorile rappresentano un supporto fondamentale per la riabilitazione e l'inclusione sociale del minore. Il loro impegno a (ri)creare una rete sociale, dei punti di riferimento e delle relazioni positive attorno al ragazzo è di enorme importanza dal momento in cui ha inizio il trattamento sanzionatorio fino a quando gli obiettivi della riabilitazione e dell'inclusione sociale non sono completamente raggiunti.

A tal proposito, peraltro, alcune ricerche hanno evidenziato che i ragazzi che provengono da contesti di esclusione e marginalità sociale, che hanno ridotte possibilità di beneficiare dei sistemi di protezione sociale, sono sovra-rappresentati nel sistema di giustizia minorile.<sup>64</sup> I minorenni che si trovano in situazioni di conflitto con la legge hanno spesso avuto esperienze precedenti di isolamento sociale e culturale, condizioni di povertà e servizi di previdenza sociale latitanti. Come osserva il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, c'è il rischio che il sistema di giustizia minorile contribuisca e consolidi un circuito di discriminazione strutturale<sup>65</sup> o di discriminazione di fatto che, in qualche misura, è il frutto di una politica incoerente.<sup>66</sup>

All'interno degli istituti penitenziari minorili, il pericolo di marginalizzazione di alcuni

<sup>63</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, cit., 2007, par. 6.

<sup>64</sup> Vedi, tra gli altri, Ufficio dell'Alto Rappresentante per i diritti umani (OHCHR), Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine e la droga (UNODC) e Rappresentante Speciale del Segretario Generale sulla violenza contro i bambini, Relazione congiunta "Prevenzione e risposta alla violenza contro i bambini nel sistema della giustizia minorile penale", 2012., 27 June 2012, A/HRC/21/25, [http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21\\_25\\_EN.pdf](http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21_25_EN.pdf) [ultimo accesso 10.03.2016] che afferma "Ci sono ulteriori gruppi di bambini, spesso sovra-rappresentati nel sistema di giustizia penale, che non dovrebbero essere lì. Per loro bisognerebbe apprestare adeguati servizi di cura e tutela. Il riferimento va ai minori con problemi di salute mentale, con problemi di tossicodipendenza, bambini che hanno bisogno di cura e protezione e minori non accompagnati. Nel momento in cui questi bambini vengono allontanati dal sistema di giustizia minorile, aumentano le possibilità di ridurre la violenza contro di loro" (trad. non ufficiale), (par. 16).

<sup>65</sup> L'espressione "discriminazione strutturale" è qui intesa come quella discriminazione che "prescinde dalla volontà del legislatore di discriminare e deriva dal sistema sociale e dalle condizioni sociali che caratterizzano i gruppi minoritari". Vedi L. Re, Discriminazione strutturale e Color Blindness nei sistemi penitenziari degli Stati Uniti e d'Europa, in Jura Gentium, 2007, disponibile su: <http://www.juragentium.org/forum/race/lt/re.htm> [ultimo accesso].

<sup>66</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, 2007, cit., par. 4 (a).

gruppi di minorenni è reale tanto quanto all'interno della società. Alcuni dei ragazzi e dei soggetti professionali e istituzionali che hanno partecipato alle consultazioni del progetto TWELVE hanno osservato che raramente il sistema di giustizia si occupa in modo adeguato delle esigenze dei minorenni che appartengono a particolari gruppi sociali. Non sempre si presta adeguata considerazione alle questioni di genere o al vissuto di migrazione o all'appartenenza ad un gruppo di minoranza, perdendo così di vista i bisogni specifici e i diritti di ogni singolo ragazzo o ragazza.<sup>67</sup>

Dall'altro lato, durante un focus group condotto con alcuni funzionari e operatori in un istituto penitenziario minorile in Italia, è emerso come alcuni ragazzi pensino che l'istituto sia un posto migliore rispetto al contesto di vita precedente o di provenienza, soprattutto quando hanno vissuto storie di violenza in famiglia o all'interno della comunità. Alcuni ragazzi e ragazze hanno sperimentato una sistematica esclusione da opportunità e diritti che li ha consegnati all'isolamento sociale. Ecco perché uno psicologo dello stesso istituto penitenziario ha osservato come "a volte, i ragazzi e le ragazze vorrebbero continuare a rimanere qui, in prigione". Si tratta di un'affermazione paradossale: il minorenne è disposto a perdere la sua libertà perché la prigione gli appare come un luogo sicuro se paragonato a ciò che c'è 'fuori'. Questo succede in mancanza di punti di riferimento positivi e di supporto all'interno della comunità e, dall'altro lato, la società non è sempre in grado di assicurare inclusione sociale, sicurezza e sviluppo così come prospettive future praticabili per il minorenne, soprattutto se appartiene a gruppi marginalizzati.<sup>68</sup>

Queste osservazioni stimolano una riflessione più ampia circa il ruolo della società, fondamentale nell'aiutare bambini e ragazzi a diventarne parte integrante, a prescindere dal loro status giuridico o dal loro background sociale, culturale e religioso. Sensibilizzare la comunità circa l'importanza della partecipazione può aiutare ad attivare la funzione protettiva e di *empowering* della società, garantendo ai minorenni cura, attenzione e prospettive concrete per il futuro, in particolare per quanto riguarda il processo di riabilitazione di quelli che si trovano in situazione di conflitto con la legge.

---

<sup>67</sup> Vedi UN Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice adottato dall'Assemblea Generale nel 2014, A/RES/68/189, disponibile su [http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Model\\_Strategies\\_violence\\_children.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Model_Strategies_violence_children.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].

<sup>68</sup> In proposito, R. Rosolini, *Minori immigrati in istituto penale. Proposte educative ispirate al principio dell'ibridazione culturale*, in *Minori e Giustizia*, 3-4, 2002, p. 150.

## 6. LA PARTECIPAZIONE IN PRATICA: ORIENTAMENTI PER UNA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI EFFETTIVA E REALE

Questa parte del manuale offre una serie di orientamenti su come promuovere e attuare una partecipazione effettiva e significativa dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative. Il capitolo segue nella struttura l'orientamento offerto dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia nel suo Commento Generale n. 12 sui diritti del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, dove sono presentati i requisiti minimi necessari per ascoltare il minorenne e altri contesti di partecipazione (Box 8).<sup>69</sup> Le indicazioni pratiche fornite in seguito si basano sugli esempi e le raccomandazioni condivise dai funzionari ed operatori che hanno preso parte al progetto TWELVE. Queste indicazioni non aspirano ad essere universali ed esaustive. Piuttosto è importante sottolineare come la loro attuazione effettiva dipenda dai vari sistemi nazionali di giustizia minorile, dai contesti specifici degli istituti penitenziari o delle strutture in cui si svolge la misura alternativa e dalla situazione e dai bisogni del singolo ragazzo o ragazza. Gli orientamenti presentati in questa sezione possono rappresentare il punto di partenza per sviluppare degli strumenti più specifici, a seconda delle caratteristiche dei singoli contesti.



### CONSIDERAZIONI CHIAVE PER UNA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI EFFETTIVA E REALE <sup>70</sup>

*Nel suo Commento Generale n. 12 sul diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, il Comitato sui diritti dell'infanzia individua alcuni requisiti minimi per una partecipazione del minore effettiva e reale. Essa deve essere:*

- |                                      |  |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| <i>A. Trasparente e chiara</i>       | <i>B. Volontaria</i>                           | <i>C. Rispettosa</i> |
| <i>D. Rilevante</i>                  | <i>E. A misura di bambino e di adolescente</i> | <i>F. Aperta</i>     |
| <i>G. Sostenuta dalla formazione</i> | <i>H. Sicura e attenta al rischio</i>          | <i>I. Affidabile</i> |

#### BOX N° 8

<sup>69</sup> Vedi il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 2009, par. 134, lett a - i.

<sup>70</sup> Vedi la nota 69.

## CONSIDERAZIONI CHIAVE PER UNA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURA ALTERNATIVA CHE SIA EFFETTIVA E REALE

### >> A. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE **TRASPARENTE E CHIARA**

così da assicurare ai minorenni le informazioni che permettano loro di partecipare, in un linguaggio comprensibile e attento alle questioni di genere, alla diversità e ai bisogni individuali:

All'interno di qualunque procedura giudiziaria e amministrativa la partecipazione può essere reale ed effettiva solo nel momento in cui il minorenne riceve informazioni sul procedimento che lo riguarda, ne comprende il senso, capisce il processo e le implicazioni della propria partecipazione. A tal fine è importante consentire la ricerca, la ricezione e la trasmissione di informazioni; usare un vocabolario familiare e un linguaggio facile da capire; prestare la dovuta considerazione al contesto socio-culturale di provenienza del minorenne. Tutti i momenti del procedimento giudiziario e del processo decisionale devono essere trasparenti, consentendo al minorenne e al suo rappresentante legale di comprendere e controllare le azioni intraprese e di richiedere chiarimenti sulla motivazione, quando possibile. La trasparenza rappresenta anche un requisito fondamentale perché il minorenne possa decidere di appellare o sottoporre a reclamo la decisione giudiziaria. Il linguaggio e il gergo tecnico, le procedure complesse e le formalità prescritte dalla legge penale e penitenziaria spesso impediscono che il minorenne possa comprendere la propria situazione giudiziaria, riducendo così le possibilità di una partecipazione effettiva.



*“Nella sua [si parla di un altro ragazzo in stato di detenzione] esperienza, diversi operatori della giustizia sono stati inefficienti e scortesi con lui. Prima di tutto, il giudice non ha preso in considerazione la lettera che lui gli aveva scritto. Inoltre, due avvocati diversi sono stati coinvolti e il primo ha dato segno di non essere interessato al suo caso [...]. Poi gli è stato assegnato un nuovo avvocato, che è stato molto più efficiente ed amichevole. Il nuovo avvocato lo incontra ogni settimana e si assicura che lui sia ben informato e aggiornato e che sia consapevole delle possibilità future.”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE BELGIO

- ✓ È importante assicurare al ragazzo o alla ragazza **tutte le informazioni rilevanti che riguardano la sua situazione giuridica** e discutere insieme tutte le possibili azioni che possono essere intraprese, come ad esempio la possibilità di convertire la sanzione detentiva in una pena alternativa. A tal fine, è importante anche fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscere **il sistema di giustizia penale e la legislazione di riferimento**, ad esempio attraverso l'uso di libri facili da leggere e di materiale informativo illustrato.

- ✓ Appena arrivato all'istituto penitenziario o nella struttura dove si svolge la misura alternativa, il minorente deve ricevere una **copia delle regole** che governano la struttura, in modo che sia informato dei propri diritti e doveri. Per i minorenni che non parlano la lingua del posto, deve essere disponibile un servizio di traduzione e interpretariato. Il minorente deve avere l'opportunità di chiedere chiarimenti e spiegazioni.
- ✓ La trasparenza richiede anche che **tutti i procedimenti che riguardano il minorente**, come le audizioni o le consultazioni circa il suo progetto educativo, **siano documentati**. Occorre che ogni processo decisionale riporti la modalità con cui il ragazzo o la ragazza è stato informato, come la sua opinione sia stata ascoltata e presa in considerazione e come la valutazione e il bilanciamento dei diversi interessi e delle diverse opinioni siano avvenuti. Il minorente deve poter accedere a questa documentazione, direttamente o attraverso un rappresentante.

## >> B. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE **VOLONTARIA**

con un coinvolgimento del minorente che sia libero e reale:

Assicurare ai minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative l'opportunità di prender parte a varie tipologie di attività è importante per il loro sviluppo personale e la loro riabilitazione.

Le attività possono essere obbligatorie o volontarie e ricomprendono corsi di formazione, sport, giochi, corsi di arte, cultura e spettacolo. Alcune attività sono obbligatorie perché sono considerate indispensabili per la salute, il benessere, lo sviluppo e la riabilitazione della persona. È importante assicurare che questi benefici siano reali ed effettivi, e la consultazione con i minorenni coinvolti è uno strumento utile per effettuare questa verifica. La libertà di partecipare può essere compromessa quando i minorenni temono che esprimere le proprie opinioni avrà delle conseguenze negative, in particolare se si tratta di esprimere un'opinione dissenziente.



*“All'interno dei PYPI (Istituzioni pubbliche di protezione dei minori), le attività programmate nel progetto educativo come corsi, sport, ecc., sono obbligatorie e il rifiuto del minore di prendervi parte spesso fa scattare una sanzione. Secondo noi, imporre la partecipazione è contrario al principio di autentica partecipazione che dovrebbe essere volontaria.”*

REPORT NAZIONALE  
TWELVE, BELGIO



*“Io vorrei che loro ci ascoltassero di più quando proponiamo delle cose, per esempio quando chiediamo di fare sport all’aria aperta invece che all’interno quando fa molto caldo”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETTENZIONE, BELGIO

- ✓ I funzionari e gli operatori del sistema penale minorile dovrebbero **valutare la ‘buona condotta’ dei minorenni e i loro progressi a livello di riabilitazione ed inclusione sociale in modo onnicomprensivo e individualizzato**. A questo proposito ogni decisione e comportamento dovrebbe essere valutato da una prospettiva che tenga in considerazione l’opinione, i bisogni, la singola situazione individuale. Si dovrebbero evitare conclusioni stereotipate, ad esempio nel caso in cui i ragazzi non vogliono prendere parte alle attività della struttura: non bisognerebbe automaticamente valutare questa attitudine in modo negativo, ma bisognerebbe piuttosto analizzarla per capirne le reali motivazioni.
- ✓ Gli istituti penitenziari e le strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative dovrebbero offrire **una gamma equilibrata di attività**, tale da stimolare la partecipazione, e da lasciare ai ragazzi un certo margine di scelta quando si tratta di tempo libero, sport, gioco e corsi di formazione o altri corsi e lavoro. Inoltre, la loro opinione dovrebbe essere ascoltata e presa in considerazione nella scelta delle varie attività da proporre.

>> **C. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE RISPETTOSA**  
attribuendo debita considerazione alle opinioni del minorenne:

Secondo l’articolo 40 della Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo, il minorenne riconosciuto colpevole ha il diritto di essere trattato in modo conforme alla promozione del senso di dignità e del suo valore. Il trattamento sanzionatorio deve essere teso a rafforzare il rispetto del minorenne per i diritti umani e per le libertà fondamentali degli altri, tenendo in considerazione l’età e l’obiettivo supremo di promuovere il suo processo di reintegrazione.<sup>71</sup> Le consultazioni con i ragazzi sono utili per soppesare le loro opinioni in merito alle attività offerte e per capire meglio l’impatto che queste attività hanno in pratica. Ascoltare le loro idee e i loro suggerimenti aiuterà a disegnare delle attività che siano adatte ai loro bisogni e interessi, aumentandone i risultati positivi sia nell’immediato che nel lungo termine. Le consultazioni effettuate nel contesto del progetto TWELVE hanno rivelato che i minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa spesso sentono che le loro opinioni non sono ascoltate o tenute in considerazione e talvolta neppure richieste.

<sup>71</sup> Art. 40 (1) della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, cit., 1989.



*“Sento che le attività e le regole mi sono imposte e io non posso dire al mia. Un laboratorio rap era stato organizzato sulla base delle richieste dei ragazzi, ma è stato cancellato perché venivano usate troppe parolacce.”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE, BELGIO



*“Il laboratorio rap che avevamo richiesto é stato cancellato per i troppi insulti. È ridicolo perché noi abbiamo tanto odio represso, e il laboratorio rap ci avrebbe aiutato ad esprimerlo.”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE, BELGIO



*“C'è un momento per l'assemblea ogni settimana; io ho la sensazione che non possiamo proporre il nostro ordine del giorno.”*

RAGAZZO IN STATO DI  
DETENZIONE, SPAGNA

- ✓ I diritti alla partecipazione dovrebbero essere garantiti attraverso lo sviluppo di **strumenti e processi decisionali di co-partecipazione** dove le opinioni del minorenni siano richieste, ascoltate e prese in considerazione. In particolare, i minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla programmazione delle attività, compresa la revisione delle regole interne delle strutture.
- ✓ La direzione e il personale degli istituti penitenziari o delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative dovrebbero garantire il diritto del minorenni di essere ascoltato organizzando **incontri e consultazioni periodiche**. La **libertà di espressione** dei minorenni dovrebbe essere garantita e incoraggiata attraverso metodi creativi come il teatro o le attività ricreative, in un clima aperto e che ispiri fiducia, per assicurare che i servizi e le attività offerte abbiano senso, siano appropriate e rilevanti e siano compatibili alla loro situazione e ai loro bisogni.
- ✓ I minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa potrebbero essere incoraggiati e aiutati nella redazione di un proprio **giornale o nella realizzazione**

**di altri prodotti multimediali**, a livello nazionale o locale, in modo da poter esprimere la propria opinione, sviluppare una discussione e poter ragionare in merito alle questioni e le problematiche che interessano e riguardano loro, ma anche la comunità locale, tenendo in dovuta considerazione le esigenze di sicurezza e il loro superiore interesse.

- ✓ All'interno degli istituti penitenziari o delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative, **le idee e le proposte dei ragazzi e delle ragazze dovrebbero sempre essere prese in debita considerazione, supportate e possibilmente messe in pratica**, quando non interferiscono con le esigenze di sicurezza, ad esempio procurando ai ragazzi la loro musica preferita o permettendo loro di prender parte alla preparazione e alla cottura del cibo, una volta acquisite le licenze amministrative necessarie.
- ✓ È importante **discutere con i minorenni in merito alle decisioni importanti** che vengono assunte, spiegando loro chi ha preso la decisione, per quali ragioni, in ottemperanza a quali norme. Funzionari e operatori dovrebbero assicurare che ogni minorenne comprenda le ragioni sottese alle norme e alle regole stabilite. Discutere delle decisioni importanti che vengono assunte consente uno scambio di opinioni e questo, a sua volta, permette di acquisire maggiore consapevolezza in merito alla prospettiva del ragazzo o della ragazza e ai bisogni da prendere in considerazione. Questo dibattito inoltre, può rappresentare la base per elaborare soluzioni innovative e creative alle problematiche che emergono.
- ✓ Durante gli incontri e le consultazioni tra il personale e i minorenni, quando le questioni da trattare sono particolarmente sensibili o potenzialmente conflittuali, potrebbe essere utile coinvolgere **un mediatore indipendente ed esterno**.
- ✓ **Metodi anonimi**, come questionari e consultazioni riservate condotte da enti esterni e indipendenti dovrebbero essere utilizzati **regolarmente per valutare la qualità e l'utilità delle attività** e dei servizi offerti. Questi metodi possono essere sviluppati insieme ai ragazzi, in modo da coinvolgerli e aumentare così il livello e la qualità della loro partecipazione.
- ✓ I minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa **devono essere periodicamente ascoltati per valutare i progressi del loro progetto educativo**. I risultati di queste consultazioni devono essere utilizzati per elaborare gli aggiustamenti necessari al progetto educativo e alla sua implementazione. L'opinione del minorenne deve essere ascoltata ed esaminata da un gruppo multidisciplinare di funzionari e operatori coinvolti nel caso specifico, che ricomprenda anche gli assistenti sociali, l'educatore, l'avvocato, il giudice di sorveglianza e gli ufficiali di polizia penitenziaria, nel rispetto della protezione dei dati personali e delle norme di riservatezza.



## >> D. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE **RILEVANTE**

con un senso e un valore concreto per il presente e il futuro dei minorenni:

La scelta della sanzione penale e le sue modalità dovrebbero essere personalizzate in relazione alle capacità evolutive e al contesto socio-culturale del singolo ragazzo o ragazza. I minorenni dovrebbero essere attivamente coinvolti nella definizione del loro progetto educativo. Spazi e misure ad hoc dovrebbero essere forniti per aiutarli a sviluppare le loro capacità e abilità, aiutandoli a costruire dei percorsi di riabilitazione e inclusione sociale all'interno della comunità. Tuttavia, le consultazioni nei paesi che hanno partecipato al progetto TWELVE hanno rivelato come le attività programmate per i minorenni all'interno del sistema di giustizia minorile spesso risultano disconnesse dagli interessi e dai bisogni autentici dei ragazzi stessi e dalla vita sociale della comunità. Gli istituti penitenziari e le strutture che ospitano i minorenni sottoposti a misura alternativa sono spesso concepiti come centri chiusi e sono situati in zone remote, spesso isolati dalla comunità. Questo isolamento può certamente inibire il contatto e la comunicazione tra i minorenni nella struttura e la comunità circostante, ostacolandone la reintegrazione sociale.



*“In pratica i ragazzi sentono che sono considerati solo per la loro condizione o per il reato che hanno commesso. Si vedono attraverso gli occhi degli altri e si trovano così ad autolimitarsi e ad affrontare problemi di autostima.”*

VOLONTARIO ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE  
ITALIA



*“Per quanto riguarda gli istituti penitenziari minorili, c'è un muro tra il 'dentro' e il 'fuori'. C'è un problema di comunicazione e di partecipazione dell'interno all'esterno e viceversa. È molto difficile che il mondo esterno prenda parte alle cose che succedono dentro. La società civile non ha idea di cosa accade veramente all'interno dell'istituto per via delle regole, ma anche perché ridurre la partecipazione al minimo è più facile e conviene di più.”*

VOLONTARIO ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE  
ITALIA

- ✓ I minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa dovrebbero avere la possibilità di **frequentare le scuole pubbliche** e di **proseguire il percorso formativo iniziato in precedenza**, in conformità con il loro superiore interesse e in rispetto alle norme di sicurezza.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Per esempio, in Olanda alcune strutture di detenzione notturne consentono ai ragazzi di frequentare la scuola normalmente durante il giorno. Vedi T. Hammarberg, Children and juvenile justice: proposals for improvements, Strasbourg, 2009, disponibile su [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67\\_5249](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67_5249) [ultimo accesso 18.02.2016].

- ✓ I minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa possono trarre beneficio da possibili opportunità di **intraprendere attività di volontariato sociale, se adeguatamente formati e preparati**. Questa esperienza può rivelarsi importante per varie ragioni. Innanzitutto, potrebbe aiutare il minorenne a mantenere i contatti con la comunità circostante, arricchendo la sua esperienza di vita personale. Impegnarsi in un'attività di volontariato, inoltre, potrebbe aiutarlo a sviluppare abilità sociali e competenze professionali e una rete di contatti che potrebbero rivelarsi utili una volta che si è concluso il trattamento sanzionatorio. Infine, è un'occasione importante per accrescere l'autostima del ragazzo o della ragazza, rendendolo consapevole delle sue abilità e delle sue capacità, con un immediata ricompensa a livello emotivo.<sup>73</sup>
- ✓ Se adeguatamente formati, i minorenni dovrebbero avere la possibilità anche di **svolgere un'attività lavorativa remunerata** presso l'istituto penitenziario, la struttura in cui si svolge la misura alternativa o la comunità locale, al fine di favorire e incoraggiare la loro reintegrazione sociale. L'esperienza lavorativa: a) fornisce al ragazzo o alla ragazza la possibilità di mettere in pratica le proprie abilità; b) costituisce una fonte di guadagno; c) arricchisce il curriculum; d) può essere proseguita anche dopo la fine del trattamento sanzionatorio, rappresentando così un importante deterrente alla commissione di nuovi crimini e un supporto al processo di reintegrazione sociale.<sup>74</sup>
- ✓ Il sistema di giustizia minorile dovrebbe essere fortemente orientato secondo **un modello di giustizia riparativa**, che risulta più aperto alla partecipazione. Questo approccio si dovrebbe prevedere e favorire anche durante la fase successiva al processo.

<sup>73</sup> Con riferimento ad esperienze di volontariato in comunità quale misura alternativa, vedi T. Hammarberg, Children and juvenile justice: proposals for improvements, Strasbourg, 2009, disponibile su [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67\\_5249](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67_5249) [ultimo accesso 11.03.2016], par. 5.4; ma anche i report nazionali TWELVE di Italia (p. 27 e 28) e Belgio (p. 45 e 46), cit., 2016.

<sup>74</sup> Vedi United Nations Office on Drugs and Crime, Justice in matters involving children in conflict with the law model law on juvenile justice and related commentary, United Nations, 2013, Article 66 – Work opportunities, su [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].



## SECONDO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTROLLO DELLA DROGA E LA PREVENZIONE DEL CRIMINE (UNODC):

*“Un processo riparativo è quel processo in cui la vittima, l'autore del reato e, se del caso, qualsiasi altro individuo o membro della comunità colpito dal reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dal reato, generalmente con l'aiuto di un facilitatore”.*<sup>75</sup>

*“Obiettivi della giustizia riparativa:*

- *Riparare l'ordine e la pace della comunità e le relazioni danneggiate dal reato*
- *Denunciare il comportamento criminale come inaccettabile e riaffermare i valori della comunità*
- *Supportare le vittime, dando loro una voce e la possibilità di partecipare, facendosi carico dei loro bisogni*
- *Incoraggiare l'assunzione di responsabilità di tutte le parti coinvolte, soprattutto dei trasgressori*
- *Identificare i possibili rimedi riparativi e i risultati ottenibili*
- *Ridurre la recidiva incoraggiando il cambiamento nei singoli trasgressori e facilitando il loro reinserimento nella comunità”.*<sup>76</sup>

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programme New York, 2006

### BOX N° 9

- ✓ Nei centri di detenzione e nelle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative, è importante elaborare **progetti educativi individuali** in stretta connessione con il minorenne, l'educatore e l'assistente sociale responsabile del caso e con il coinvolgimento della famiglia, del tutore o del legale rappresentante, quando possibile. Questi progetti devono essere realizzati con una prospettiva olistica e basata sui diritti del minorenne, con un approccio orientato al loro sviluppo e alla loro inclusione sociale.
- ✓ É necessario intraprendere delle azioni che **coinvolgano il contesto sociale del minorenne e la comunità locale** nelle attività dell'istituto penitenziario e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative. I familiari del minorenne, i suoi coetanei, le associazioni pubbliche e private, le organizzazioni di volontari e altre figure importanti che fanno parte della rete sociale del ragazzo possono supportare in modo significativo la sua riabilitazione ed inclusione sociale.<sup>77</sup> Il loro coinvolgimento richiede un'attenta valutazione dei rischi e della resilienza del ragazzo per assicurare, da un lato, un'azione di sup-

<sup>75</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programme, New York, 2006, p. 6, disponibile su [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf), (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 18.02.2016]

<sup>76</sup> United Nation Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programme, New York, 2006, p. 10, disponibile su [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf), (trad. non ufficiale), [ultimo accesso 18.02.2016]

<sup>77</sup> Consiglio d'Europa, Raccomandazione cM/Rec11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni e a misure alternative alla detenzione, 5 Novembre 2008, artt. 83 e 104.5.

porto da parte della rete sociale di riferimento, e dall'altro, che non vi siano rischi di sorta, compreso il pericolo di violenza (fisica e psicologica). Questo tipo di coinvolgimento è importante anche dopo la fine del trattamento sanzionatorio per garantire un supporto continuo del ragazzo nel passaggio all'età adulta e ad una vita indipendente.

- ✓ Gli istituti penitenziari e le strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative non dovrebbero trovarsi in **un luogo isolato** o comunque lontano dalle comunità locali. La loro posizione dovrebbe favorire i contatti con la famiglia, con i coetanei e con gli altri attori sociali, sia durante il trattamento sanzionatorio che in una fase successiva.
- ✓ Nel momento in cui si sceglie l'istituto penitenziario o la struttura in cui si svolge la misura alternativa, così come nel momento in cui si decide di trasferire il minore da una struttura ad un'altra, è importante che non avvenga un allontanamento dal proprio **contesto familiare** che potrebbe risultare invece utile per il suo futuro reinserimento sociale.<sup>78</sup>
- ✓ Bisognerebbe assicurare al minore una **terapia psicologica adeguata** che lo prepari alla **fine del trattamento sanzionatorio** e al momento ancora successivo, che preveda il supporto di coetanei che hanno superato con successo questo passaggio e che sono riusciti a integrarsi nella società.<sup>79</sup>

>> **E. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE A MISURA DI BAMBINO E DI ADOLESCENTE** plasmata sui bisogni reali e sui diritti del minore e finalizzata al suo superiore interesse.<sup>80</sup>

Le azioni adottate all'interno degli istituti penitenziari o delle strutture che ospitano minorenni sottoposti a misure alternative devono assicurare che i diritti umani delle persone sottoposte al trattamento sanzionatorio siano pienamente rispettati e tutelati, e devono essere sempre orientate ai bisogni specifici, attribuendo debita considerazione al superiore interesse di ogni ragazzo o ragazza. Nella pratica, come evidenziato dalle consultazioni condotte nei paesi coinvolti nel progetto TWELVE, spesso le modalità e le condizioni del trattamento sanzionatorio, non sono effettivamente a misura di minore e rispettose dei diritti. Un problema che è stata sollevata più volte è quella dell'isolamento, previsto quale misura disciplinare in alcuni istituti penitenziari. L'isolamento è in evidente contraddizione con i diritti alla partecipazione del minore e con i suoi bisogni e diritti umani, fondamentali per gli obiettivi di sviluppo e riabilitazione (Box 10).

<sup>78</sup> Vedi la Raccomandazione cM/Rec11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni e a misure alternative alla detenzione, cit., par. 58.

<sup>79</sup> Vedi Hammarberg T., Children and juvenile justice: proposals for improvements, Strasbourg, 2009, disponibile su [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67\\_5249](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67_5249) [ultimo accesso 18.02.2016]

<sup>80</sup> Le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore sono disponibili qui: [http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/GuidelinesChildFriendlyJustice\\_IT\\_0.pdf](http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT_0.pdf) [ultimo accesso 08.03.2016]. Esse definiscono la "giustizia a misura di minore" come quei "sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile, tenendo presenti i principi indicati qui in appresso e prendendo in debita considerazione il livello di maturità e di comprensione del minore nonché le circostanze del caso. Si tratta, in particolare, di una giustizia accessibile, adeguata all'età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all'integrità e alla dignità." (cap. II Definizioni, c.).



## DIVIETO DELLA PRATICA DELL'ISOLAMENTO

*Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Tortura ha definito l'isolamento come "quel regime di detenzione in cui il detenuto è tenuto in isolamento rispetto agli altri (guardie penitenziarie escluse) per almeno ventidue ore al giorno" e ha fatto appello agli Stati perché vietino questa pratica.<sup>81</sup>*

*Secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Tortura, la pratica dell'isolamento dei ragazzi costituisce un trattamento crudele, inumano e degradante e in certi casi, una tortura.*

*Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha raccomandato di non far ricorso alla pratica dell'isolamento contro i minori.<sup>82</sup>*

*Il Commento del Consiglio d'Europa alle Regole Europee per i minori soggetti a sanzioni o misure ha affermato che: "Qualsiasi violazione della dignità umana deve essere proibita. [...] la pratica dell'isolamento, privando il minore di ogni contatto sociale sono esempi di ciò che deve essere evitato"<sup>83</sup>*

BOX N°10



*"Qui i ragazzi possono essere tenuti in isolamento per 15 giorni.  
Qui l'isolamento è la prassi."*

VOLONTARIO ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE,  
ITALIA

<sup>81</sup> Vedi la relazione intermedia del relatore speciale delle Nazioni Unite, del 5 agosto 2011, sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, (A/66/268), (di Juan Mendez), su <http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf>, (trad. non ufficiale) [ultimo accesso 18.02.2016].

<sup>82</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 10, I diritti del bambino e dell'adolescente in materia di giustizia minorile, cit., par. 28c.

<sup>83</sup> Consiglio d'Europa, Commento alle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni e a misure alternative alla detenzione, 2008, regola 7, CM(2008)128 addendum 1, [http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary\\_Rec\\_2008\\_11E.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.pdf), (trad. non ufficiale) [ultimo accesso 18.02.2016].



*“Quando è venuto qui per la seconda volta, O.[...] ha avuto spesso problemi con gli educatori, cosa che lo ha portato ad essere punito severamente, ad esempio con un periodo di 18 giorni di isolamento in stanza. Sempre nel quadro di questa misura disciplinare, che si potrebbe definire di tipo punitivo, e non educativo, il ragazzo, durante i primi giorni, è stato costretto a sedere da solo in stanza dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera senza un materasso o qualcosa che lo tenesse occupato, senza neppure un libro. Gli educatori avrebbero dovuto controllare il ragazzo ogni due ore, ma tutto quello che hanno fatto è stata una breve occhiata attraverso la porta, senza neanche rivolgere una parola ad O.[...]. Secondo lo psicologo, l’abuso di potere degli educatori è il risultato di una mancanza di strumenti e di formazione nella gestione e riduzione dei conflitti. Incapaci di rispondere ad un comportamento ‘ribelle’ da parte del ragazzo, gli educatori tendono a scegliere l’opzione più semplice, che è chiudere a chiave la persona, smettere di parlargli e impedirle di esercitare i suoi diritti.”*

PSICOLOGO ALL'ISTITUTO  
PUBBLICO DI PROTEZIONE,  
BELGIO



*“Vorremmo tanto che il nostro bagno avesse la porta...”*

RAGAZZA  
IN STATO DI DETENZIONE,  
ITALIA



*“Vorrei tanto avere una porta normale (non una porta blindata in ferro e con le grate) quantomeno nelle camera dove dormiamo.”*

RAGAZZA  
IN STATO DI DETENZIONE,  
ITALIA

- ✓ In ogni paese europeo dovrebbe essere istituito un sistema di **giustizia minorile separato** da quello degli adulti, con un tribunale o delle camere specializzate, delle procedure specifiche e delle istituzioni appositamente dedicate ai bambini ed adolescenti in conflitto con la legge.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Vedi le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, cit., 2010, par. 63 “Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti tribunali (o sezioni) speciali, procedure e istituzioni per i minori in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l’istituzione di unità speciali in seno alla polizia, alla magistratura, al sistema giudiziario e alla procura.”. Si sottolinea inoltre che, nonostante alcuni stati del Consiglio d’Europa ritengano che in certi casi i minorenni possano essere detenuti con gli adulti (questo faciliterebbe le visite dei genitori, ad esempio), l’art. 37 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza afferma chiaramente che “tutti i minori privati della loro libertà devono essere separati dagli adulti, a meno che il superiore interesse del minore non richieda il contrario” (lett. c).

- ✓ Tutte le **udienze** relative allo stesso caso dovrebbero essere condotte dallo stesso giudice e dovrebbero essere **organizzate in modo tale da tenere in considerazione l'età del ragazzo o della ragazza e la sua capacità di rimanere concentrato/a** per un dato periodo di tempo.<sup>85</sup>
- ✓ Tutte le figure professionali di riferimento dovrebbero dedicare **più tempo al dialogo** con il minore in conflitto con la legge, in spazi adeguati e appositamente designati.
- ✓ È importante che negli istituti penitenziari e nelle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative **siano create stanze separate**, dedicate al dialogo tra i minorenni e i loro visitatori, comprese le figure professionali giuridiche. Queste aree dovrebbero garantire la privacy, un ambiente adeguato per il minore e dovrebbero essere fisicamente separate da spazi che invece possono produrre sentimenti di inibizione, soggezione o paura.
- ✓ Un'adeguata **considerazione** dovrebbe essere assegnata ai **bisogni affettivi del minore** che si trova in stato di detenzione o è sottoposto a misura alternativa, ad esempio dando la possibilità di visitare casa propria o consentendo la presenza di animali domestici, sempre tenendo in debita considerazione il suo superiore interesse e nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
- ✓ **La privacy del minore in stato di detenzione o sottoposto a misura alternativa** dovrebbe essere tutelata, sempre tenendo in debita considerazione le esigenze di sicurezza.
- ✓ All'interno degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative, si dovrebbero garantire **spazi adeguati per svolgere attività sia all'interno sia all'esterno** per aiutare il minore ad aumentare le sue abilità sociali e relazionali e per alleviare la tensione.
- ✓ **Le ragazze sottoposte a trattamento sanzionatorio che sono anche giovani madri**, dovrebbero avere a disposizione **spazi adeguati**, e l'opportunità di accedere a parchi giochi o ad altre strutture importanti per i loro bambini, sotto la supervisione dell'educatore o di altro personale appropriato.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, cit., 2010, par. 66-67.

<sup>86</sup> Vedi le Regole di Bangkok relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, Parte III Donne incinte, madri in allattamento e madri con bambini in carcere (regole 48-52) su [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_12\\_1.wp?previousius-Page=mg\\_1\\_12&contentId=SPS1188464](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousius-Page=mg_1_12&contentId=SPS1188464) [ultimo accesso 08.03.2016].

## >> F. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE **APERTA**

attenta alla dimensione socio-culturale e a tutte le forme di esclusione, marginalizzazione e discriminazione che possono colpire il minorenne, inclusi i contesti di discriminazione strutturale.<sup>87</sup>

Nel sistema di giustizia penale minorile, ogni misura deve essere orientata dal principio di non discriminazione, sancito dall'articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e da norme internazionali, europee e nazionali. Garantire la non discriminazione concretamente, richiede una particolare considerazione per il vissuto e per la situazione individuale e il ricorso ad azioni positive che prevengano la marginalizzazione o l'esclusione e che promuovano l'inclusione sociale. All'interno del sistema di giustizia penale minorile, occorre dare rilievo e considerazione al retroterra nazionale, culturale, sociale del minore, alla sua famiglia, alla sua religione, alla sua lingua, al suo genere e alla sua identità di genere, alla sua appartenenza a un gruppo minoritario, sia durante il trattamento sanzionatorio sia successivamente, nella fase riabilitativa.



*“I minorenni non sono coinvolti in attività che permettono loro di costruire qualcosa fuori o di integrarsi dopo che hanno lasciato l'istituto. Una serie di attività che sono appropriate o ritenute tali sono disponibili solo durante la loro permanenza nell'istituto.”*

VOLONTARIO, ISTITUTO  
PENITENZIARIO, ITALIA



*“Mi è stata data la possibilità di portare avanti, sotto la guida dell'insegnante, un'attività culturale finalizzata a valorizzare la cultura dei paesi di provenienza dei ragazzi in carcere. Ognuno presenta il proprio paese e la propria cultura agli altri ragazzi.”*

VOLONTARIO, ISTITUTO  
PENITENZIARIO, BELGIO

- ✓ Il coinvolgimento attivo di **mediatori culturali** qualificati può essere importante per facilitare la comunicazione tra le varie figure professionali e i minorenni che provengono da uno stato diverso, hanno una cultura differente o appartengono ad un gruppo minoritario. I mediatori culturali possono facilitare un dialogo reale, aiutare a evitare i fraintendimenti e prevenire la marginalizzazione, l'esclusione o la stigmatizzazione di determinati gruppi di minorenni.

<sup>87</sup> Questa sezione si occupa in particolare dei ragazzi che provengono da contesti di vulnerabilità. In particolare, il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nel Commento Generale n. 7 Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, CRC/C/GC/7, 2005, afferma che “I ragazzi sono particolarmente vulnerabili rispetto ai danni causati da relazioni incerte e inaffidabili con i genitori o gli affidatari, o nel momento in cui crescono nella povertà e nella privazione estreme, o qualora sono circondati da conflitti e violenza o allontanati dalle loro case da rifugiati, o in presenza di altre avversità pregiudizievoli al loro benessere.” (trad. non ufficiale), (par. 36)



- ✓ È importante dare ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di **praticare la propria religione**, garantendo loro spazi adeguati, rendendo possibile l'osservanza di diete speciali e aiutandoli a stare in contatto con la comunità locale che condivide la loro stessa cultura, lingua e religione.
- ✓ Occorre elaborare **misure alternative che non escludano i minorenni che hanno un vissuto differente e che non ne aumentino la marginalizzazione** per ragioni economiche, sociali o culturali. In alcuni casi, ad esempio, i minorenni stranieri o con un vissuto di immigrazione o che appartengono a gruppi minoritari hanno difficoltà ad accedere alle misure alternative previste dalla legge nazionale, a causa della mancanza di una rete di supporto di tipo familiare o sociale.
- ✓ Gli istituti minorili e le strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative devono essere ben **equipaggiati per assistere i minorenni con disabilità fisiche e psichiche**.<sup>88</sup>
- ✓ **Laboratori di intercultura** dovrebbero essere promossi secondo una modalità creativa all'interno degli istituti minorili e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative al fine di incoraggiare e permettere a ragazzi e ragazze di esprimere le proprie differenti identità culturali e nazionali e condividere le proprie esperienze e convinzioni, possibilmente anche attraverso il coinvolgimento anche della comunità esterna.
- ✓ Negli istituti minorili e nelle strutture che ospitano minorenni sottoposti a misure alternative, dovrebbe essere incoraggiato il coinvolgimento attivo di funzionari, operatori e volontari che hanno un diverso retroterra culturale, religioso o nazionale, così come di mediatori culturali o di altre **figure professionali e volontari che hanno un vissuto di migrazione o che appartengono a gruppi minoritari**.

>> **G. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE SOSTENUTA DALLA FORMAZIONE** obbligatoria, permanente e sul campo, così da facilitare la cooperazione multidisciplinare e tra i vari apparati del sistema:

La formazione è fondamentale per sensibilizzare i soggetti professionali e istituzionali che operano all'interno del sistema di giustizia minorile in merito ai diritti dell'infanzia, compreso il diritto alla partecipazione dei minorenni. Generalmente, le varie figure professionali hanno competenze molto specifiche rispetto al proprio mandato, come l'educazione, la sicurezza, la rappresentanza legale o i servizi sociali. Ognuno di questi compiti, che interessa uno specifico aspetto della situazione e dei bisogni del minorenne, svolge un ruolo essenziale nell'economia del sistema di giustizia minorile. Tuttavia, per raggiungere una comprensione olistica della situazione del minorenne e delle sue esigenze, questi attori devono comunicare tra loro e lavorare insieme. Promuovere una cooperazione multidisciplinare tra i vari appa-

<sup>88</sup> Vedi Mental Disability Advocacy Center, Access to Justice for Children with Mental Disabilities International Standards and Findings from Ten EU Member States, 2015, su [http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access\\_to\\_justice\\_children\\_ws2\\_standards\\_and\\_findings\\_english.pdf](http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access_to_justice_children_ws2_standards_and_findings_english.pdf) che afferma come "in Europa, i minorenni con disabilità mentali [...] sono sovrarappresentati come imputati nel sistema di giustizia minorile" (p. 7). [ultimo accesso 18.02.2016]

rati coinvolti è importante per integrare il sapere delle varie figure professionali, garantendo dei servizi più coordinati ed un maggiore supporto per il minorenne. La cooperazione multidisciplinare e tra le varie agenzie coinvolte può facilitare anche la partecipazione dei minorenni, assicurando che la loro opinione sia ascoltata e presa in considerazione da tutti gli attori rilevanti. Promuovere lo sviluppo graduale del minorenne e la sua riabilitazione richiede anche una cooperazione tra il personale impiegato all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative e gli enti che si occupano di garantire i servizi sociali nella comunità di residenza del minorenne. Le varie figure professionali che lavorano per e con i minorenni nel sistema di giustizia minorile devono poter avere accesso alla formazione, comprensiva della formazione professionale, accademica e pratica. Le norme nazionali e internazionali relative alla giustizia minorile sono elementi importanti da includere nei curricula tradizionali e nella formazione professionale continua. La programmazione degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano i minorenni sottoposti a misura alternativa dovrebbe includere anche le questioni relative ad una comunicazione attenta, e i metodi e gli strumenti per supportare concretamente la partecipazione. Occorre inoltre, una competenza specifica sulla cooperazione multidisciplinare e tra i vari apparati che si occupano di minorenni, e su come raggiungerla nel concreto.



*“Noi lavoriamo con i genitori all'interno dell'istituto penitenziario ma sappiamo che c'è bisogno di lavorare con loro anche fuori. Noi siamo un istituto che applica i trattamenti sanzionatori e il lavoro con la comunità è in carico a un altro apparato del sistema di giustizia penale.”*

FUNZIONARIO DI UN  
ISTITUTO PENITENZIARIO,  
SPAGNA

- ✓ La creazione di **squadre multidisciplinari e di approcci che coinvolgono i vari apparati** deve essere incoraggiata, anche attraverso la formazione.<sup>89</sup>
- ✓ È importante organizzare con regolarità degli incontri tra tutte le figure professionali con il coinvolgimento del minorenne, per garantire un'effettiva **cooperazione e condivisione delle informazioni**, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.<sup>90</sup>
- ✓ È importante aumentare **le occasioni di incontro, soprattutto tra la polizia peniten-**

<sup>89</sup> Vedi Agenzia dell'Unione Europea dei Diritti Fondamentali, Una giustizia a misura di minore, Prospettive ed esperienze dei professionisti sulla partecipazione dei minori nelle procedure civili e penali in 10 stati membri, Publications Office of the European Union, 2015, pp. 97 and 109, su <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1705197> [ultimo accesso 17.02.2016]; una sintesi del rapporto è disponibile in italiano su [http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary\\_it\\_0.pdf](http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-child-friendly-justice-professionals-summary_it_0.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016]. Vedi anche le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, cit., 2010, Sezione IV A, 4 e 5.

<sup>90</sup> Vedi gli artt. 16 e 40 (2) (b) della CRC; vedi anche il Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 10 sui diritti del bambino e dell'adolescente in materia di giustizia minorile, cit., par. 23) dove afferma: “Il diritto alla privacy (art. 16 della CRC) richiede a tutti i professionisti impegnati nell'attuazione delle prescrizioni impartite dal tribunale o da un'altra autorità competente di mantenere riservate tutte le informazioni che potrebbero portare all'identificazione del minore in tutti i loro contatti esterni. Inoltre, il diritto alla privacy significa anche che i verbali del minore colpevole saranno mantenuti strettamente confidenziali e non accessibili a terzi, eccetto a coloro che sono direttamente impegnati nelle indagini, nel giudizio e nella disposizione del caso.”, par. 23).

**ziaria e gli educatori**, per condividere le esperienze, stabilire delle prassi e delle direttive educative comuni, anche finalizzate a promuovere la partecipazione dei minorenni all'interno delle strutture.

✓ È necessaria una **formazione obbligatoria, permanente e specialistica** per educatori, assistenti sociali, ufficiali di polizia penitenziaria, avvocati, giudici, i funzionari di direzione e il personale degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative per aumentare la conoscenza, gli strumenti e le metodologie che consentano di raggiungere un contatto più diretto con i ragazzi e le ragazze. La formazione dovrebbe promuovere il ricorso a misure e trattamenti sanzionatori che siano attenti alla minore età, dovrebbe prevenire le violazioni dei diritti del minorenne ed incoraggiare denunce e verifiche in caso di abusi. La formazione dovrebbe anche sensibilizzare le varie figure professionali a capire e ad affrontare le situazioni complesse e i bisogni dei ragazzi e delle ragazze in modo onnicomprensivo, facendo ricorso a un approccio partecipativo, capace di supportare la riabilitazione e l'inclusione sociale.

>> **H. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE SICURA E CONSIDERARE I RISCHI** capace di controllare il rispetto dei diritti dei minorenni, di assicurare meccanismi effettivi di denuncia e misure specifiche per i minorenni che provengono da situazioni di marginalità o che sono a rischio di discriminazione, violenza o abuso:

Molti minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa provengono da contesti caratterizzati da un alto tasso di delinquenza, violenza o abuso. Le azioni di prevenzione del crimine in alcuni casi sono deboli o poco efficaci, così i ragazzi e le ragazze spesso crescono in ambienti molto pericolosi e con prospettive di futuro limitate. A volte i comportamenti violenti sono perpetuati anche all'interno degli istituti penitenziari o nelle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative.<sup>91</sup> Tutte le figure professionali consultate nel contesto del progetto TWELVE hanno affermato che le strutture in cui i minorenni si trovano in stato di detenzione o sono sottoposti alle misure alternative sono generalmente sicure. La sicurezza è unanimemente considerata un aspetto cruciale ai fini della riabilitazione. Però è stato anche evidenziato che occorre migliorare i programmi di mediazione e riduzione dei conflitti. Questi programmi dovrebbero essere sviluppati e condotti da un soggetto indipendente che abbia quale obiettivo i ragazzi stessi e i loro rapporti con il personale.



*“L'incontro con la polizia non è stato piacevole. Alcuni poliziotti sono venuti a cercarmi a casa per avere commesso due reati, nonostante io abbia riconosciuto di averne commesso uno solo. Sono stato mandato alla prigione di Saint-Gilles per sei giorni nonostante io avessi e abbia ancora un'età inferiore a quella della responsabilità legale.”*

**RAGAZZO IN UN ISTITUTO  
PENITENZIARIO  
BELGIO**

<sup>91</sup> Vedi il Report della ricerca ONU sulla violenza contro i bambini, presentato all'Assemblea generale nell'agosto 2006 (United Nations General Assembly, Rights of the child: Note by the Secretary-General (2006), U.N. Doc. A/61/299), par. 53-63.

- ✓ Particolare **attenzione dovrebbe essere prestata ai minorenni stranieri** in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa, attribuendo particolare considerazione al loro status giuridico, per prevenire che un eventuale soggiorno irregolare o senza documenti<sup>92</sup> possa impedire l'opportunità di ricevere i servizi di supporto necessario per il loro reinserimento sociale, dopo il rilascio.
- ✓ **Verifiche ed ispezioni** dovrebbero essere regolarmente condotte all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative e le comunità, in modo da verificare il rispetto dei diritti nel sistema di giustizia minorile, anche da parte di ispettori governativi e organizzazioni e istituzioni non governative, e altri soggetti indipendenti.<sup>93</sup>
- ✓ Dovrebbero essere disponibili e facilmente accessibili all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative meccanismi riservati e indipendenti di **segnalazione e di denuncia che siano attenti e adeguati alle esigenze dei ragazzi**. I minorenni dovrebbero essere informati sui meccanismi di segnalazione e denuncia attivi e dovrebbero essere incoraggiati ad usarli.<sup>94</sup> Questi meccanismi di denuncia dovrebbero essere accessibili anche ai funzionari, operatori e volontari che lavorano all'interno del sistema di giustizia minorile e dovrebbero assicurare segnalazioni riservate e offrire servizi di mediazione. L'accessibilità e l'efficacia dei meccanismi di segnalazione e denuncia richiede un monitoraggio e valutazioni periodiche, anche con l'obiettivo di assicurare un'adeguata presa in carico e un successivo riscontro.
- ✓ Gli enti e gli assistenti sociali devono **assicurare che i genitori/tutori ricevano un supporto e una formazione adeguata** per adempiere le loro responsabilità.<sup>95</sup> Le visite dei genitori o il loro coinvolgimento nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni sociali deve essere attentamente valutato o sottoposto a supervisione qualora vi siano dubbi che non sia nel superiore interesse del minore.
- ✓ **I minorenni stranieri non accompagnati**<sup>96</sup> **in conflitto con la legge hanno diritto a particolari tutele**, come ad esempio ad essere rappresentati da un tutore e/o da un legale rappresentante. Occorre inoltre che siano resi disponibili servizi specifici, adeguati alla loro educazione e cura. Un servizio di interpretariato e di mediazione culturale po-

<sup>92</sup> Secondo l'articolo 3(2) della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2008/115/EC, del 16 dicembre 2008, Norme e procedure comuni per il rimpatrio di immigrati irregolari, "soggiorno irregolare" significa "la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro".

<sup>93</sup> Vedi anche Consiglio d'Europa, Raccomandazione dM/Rec11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni e a misure alternative alla detenzione, cit., art. 125-126.

<sup>94</sup> I meccanismi di denuncia sono "procedure/processi per domande e/o denunce fatte dai minori private della loro libertà con riferimento alle condizioni, al trattamento, alle cure loro prestate all'interno di quel contesto" (trad. non ufficiale), in M. Braun, P. Rosset, Children Rights Behind Bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms, Defence for children International, 2015, disponibile su <http://www.childrensrightrbehindbars.eu/images/Childrens-Rights-Behind-Bars-A-European-Overview.pdf>

<sup>95</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 7, Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, CRC/C/GC/7, 2005, cit., par. 36 (lett. i).

<sup>96</sup> Secondo il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nel Commento Generale n. 6 sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine, CRC/GC/2005/6, 2005, parte III Definizioni, "Bambini non accompagnati" (anche chiamati minori non accompagnati). Sono bambini (come definiti dall'articolo 1 della Convenzione) che sono stati separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità. (par. 7). "Bambini separati dalla propria famiglia". Sono bambini (come definiti dall'articolo 1 della Convenzione) che sono stati separati da entrambi i genitori o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia" (par. 8). Il testo completo è disponibile qui: [https://www.unicef.it/Allegati/Commento\\_generale\\_n\\_6\\_CRC.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n_6_CRC.pdf), [ultimo accesso 15.03.2016].

trebbe essere richiesto al fine di assicurare che siano effettivamente ascoltati e rappresentati in ogni fase del processo di giustizia minorile. I volontari e gli altri membri della società civile o delle organizzazioni possono giocare un ruolo importante nel promuovere la partecipazione di questo gruppo di minorenni, compresi gli esponenti dei gruppi di immigrati che condividono il medesimo retroterra culturale o la medesima nazionalità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e del superiore interesse del minorenne.

## >> I. LA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE **AFFIDABILE**

fondata su un sistema uniforme, stabile e coerente, capace di assicurare continuità e stabilità al minorenne:

L'affidabilità è un prerequisito importante per creare un ambiente protetto e una fiducia di base dove i minorenni si sentano sicuri nell'esprimere il proprio punto di vista. Questo implica che i ragazzi così come i funzionari e gli operatori della giustizia minorile operino secondo degli standard comuni di regole che devono informare ogni azione, misura e comportamento intrapreso. Risulta necessario che vengano resi disponibili e azionabili dei meccanismi per far in modo che la struttura così come le singole figure professionali coinvolte rispondano del proprio operato. Le consultazioni svolte all'interno del progetto TWELVE hanno rivelato che alcuni ragazzi pensano che i funzionari e gli operatori chiamati ad implementare le regole agiscano in modo discrezionale. Le misure e le pratiche attuate dipendono in modo significativo dal personale responsabile, come giudici, assistenti sociali, educatori e direttori dei centri di detenzione e delle strutture per misure alternative.<sup>97</sup> I minorenni che hanno avuto esperienza di decisioni o misure apparse come arbitrarie, potrebbero aver perso fiducia nel sistema di giustizia minorile, con conseguenze negative sulla loro motivazione a partecipare e a collaborare al loro processo di riabilitazione ed inclusione sociale.



*“Di notte l'autorità sui ragazzi è nelle mani della polizia penitenziaria. E ovviamente nelle ore serali e notturne avviene un contatto con i ragazzi che può dar luogo a dinamiche che non sono previste nel progetto educativo del minorenne. Questo può sollevare delle contraddizioni che possono mettere in discussione la legittimità, la serietà e l'impegno rispetto al progetto educativo.”*

**VOLONTARIO ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE,  
ITALIA**

<sup>97</sup> G. Scardaccone (a cura di), Il minore autore e vittima di reato. Competenze professionali, principi di tutela e nuovi spazi operative, Roma, 2011



*“...noi dovremmo dare risposte, che siano certe e veloci. Anche la certezza della pena è importante: il minore dovrebbe comprendere molto bene che ci sono delle conseguenze alle loro azioni. Se i procedimenti giudiziari e le decisioni sono troppo lente, la misura perde la sua finalità per il minore.”*

EDUCATORE ISTITUTO  
PENITENZIARIO MINORILE,  
ITALIA

- ✓ **La pratica dei trasferimenti da un istituto penitenziario ad un altro dovrebbe essere evitata** o fortemente limitata, al fine di garantire stabilità al contesto e alle relazioni del minore e garantire continuità al progetto educativo.
- ✓ **La quantificazione della pena deve essere certa e determinabile**, a prescindere dal singolo giudice o dal tribunale in cui la sentenza è pronunciata. L'applicazione delle pene dovrebbe rispettare i principi generali di **certezza e non discriminazione** in tutte le istituzioni penali e le strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative.
- ✓ Al fine di armonizzare pratiche e procedure, è importante assicurare **incontri periodici tra le autorità e il personale responsabile delle istituzioni penitenziarie e delle strutture per le misure alternative**, a livello regionale e nazionale, per lo sviluppo di reti professionali, la condivisione di esperienze e lo stimolo a diffondere le buone pratiche su larga scala.
- ✓ Sarebbe utile stabilire una serie di **regole chiave condivise che siano seguite** da tutto il personale al fine di promuovere la partecipazione dei ragazzi all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative. Queste regole devono comprendere tanto i principi supremi quanto gli strumenti e i metodi dettagliati di attuazione. La supervisione nel rispetto di queste norme interne deve essere assicurata attraverso controlli, monitoraggi e valutazioni periodiche e indipendenti, con riferimento a standard nazionali comuni.
- ✓ **Studi e ricerche** dovrebbero analizzare **il sistema di giustizia penale minorile** e come esso opera in pratica, prestando particolare considerazione agli istituti penitenziari minorili e alle strutture che ospitano minorenni sottoposti a misure alternative. L'obiettivo dovrebbe essere quello di raccogliere dati e di verificare la loro conformità o meno con la legge nazionale e le altre norme a livello europeo e internazionale rilevanti. Queste analisi e ricerche dovrebbero generare una piattaforma di dati che, fornendo esempi di buone pratiche, promuovano una partecipazione dei minorenni che sia efficace per la loro riabilitazione e inclusione sociale. I risultati di queste ricerche dovrebbero guidare un processo di riforma fondato sulle evidenze, le conoscenze e le esperienze emerse.
- ✓ Le ispezioni degli istituti penitenziari e delle strutture che ospitano minorenni sottoposti a misure alternative, così come i monitoraggi e i controlli, dovrebbero prevedere consultazioni dirette con i minorenni e con le figure professionali rilevanti, e soprattutto dovrebbero essere tese ad **assicurare che i risultati raccolti siano presi in considerazione nell'avvio e attuazione di processi di riforma**.

# POSTFAZIONE

**Pippo Costella**

Direttore

Defence for Children International - Italia

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo...”. Queste parole aprono la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.

Il “riconoscimento della dignità inerente” di ogni ragazzo richiede necessariamente la comprensione della sua storia, la quale è sempre unica e diversa per ogni persona. Conoscere, comprendere e considerare l’irripetibile storia dell’individuo e cercare di rapportarsi ad essa è fondamentale per consentirne la partecipazione.

I ragazzi sono titolari di diritti, anche se hanno commesso un reato. È importante riconoscere che, in molti casi, le situazioni che hanno portato una persona a violare la legge sono strettamente connesse alla sua storia, alle opportunità che ha avuto nella sua vita e a quanto, nella sua esperienza, i suoi diritti umani siano stati riconosciuti, garantiti e rispettati. Prestare considerazione al vissuto, al contesto, alla storia di un ragazzo risulta fondamentale quando si prova a ricostruire insieme un senso possibile e sostenibile in relazione a ciò che può essere ritenuto giusto o sbagliato.

Le misure imposte al minorenni all’interno del sistema di giustizia minorile, sia che si tratti di detenzione o di misure alternative, dovrebbero avere sempre l’obiettivo di fornirgli la possibilità di appartenere e di sentirsi parte della “famiglia umana” menzionata dalla Dichiarazione del 1948. Le possibilità di partecipazione e l’obiettivo della riabilitazione dovrebbero essere considerate in riferimento a questo senso di appartenenza. Ogni figura professionale e istituzionale che lavora nel campo della giustizia minorile rappresenta una funzione importante per la realizzazione questo percorso.

“Libertà, giustizia e pace”, con il loro significato complesso, rappresentano l’obiettivo di ogni misura imposta al minorenni. Questi valori dovrebbero essere promossi e manifestarsi all’interno di ogni fase del sistema di giustizia minorile, nella metodologia, nelle molteplici relazioni tra il ragazzo, le istituzioni pubbliche e i suoi rappresentanti.

Il lavoro sviluppato nel contesto del progetto TWELVE e presentato in questo manuale, è stato generato da alcune domande basilari: cosa significa partecipazione? In che modo questo concetto assume rilievo per i minorenni che sono in conflitto con la legge? Il diritto alla partecipazione vale anche per i minorenni in stato di detenzione e come si applica? Cosa ha a che fare la partecipazione con la finalità riabilitativa del sistema di giustizia minorile?

Cosa dobbiamo fare per consentire la partecipazione? Come possiamo esser parte di questo cambiamento?

Attraverso l'iniziativa, abbiamo provato a stimolare riflessioni e discussioni tese a produrre idee e quindi a sollecitare orientamenti da parte di funzionari, operatori e volontari che lavorano con diversi ruoli e funzioni nel sistema di giustizia minorile di sei paesi europei. Abbiamo concepito questa azione di facilitazione come il nostro contributo al tentativo di rispondere a queste domande complesse, con l'obiettivo di generare un dibattito che potesse estendersi anche oltre i sei paesi direttamente coinvolti nel progetto.

Nel corso dell'iniziativa, abbiamo progressivamente realizzato il ruolo fondamentale che la nozione di partecipazione può giocare nel riscoprire e analizzare i sistemi di giustizia minorile connettendoli (o riconnettendoli) allo spirito, ai principi e alle norme della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo. Ci sembra di aver condiviso questa "scoperta" con molte delle persone e dei professionisti che hanno preso parte alle consultazioni e ai laboratori formativi realizzati nell'ambito del progetto.

Certamente siamo lontani dall'aver risposto alle domande che hanno generato il progetto TWELVE e che da esso sono state generate tuttavia ci auguriamo che la nostra esperienza, riassunta in questo manuale, possa contribuire ad aumentare la capacità del sistema di giustizia di realizzare le sue funzioni considerando la centralità dei ragazzi e di ogni ragazzo, in conformità con le logiche e gli obiettivi indicati dai diritti umani.

Al termine del percorso progettuale, siamo infatti più che mai convinti che la nozione di partecipazione, insieme alla sua concreta applicazione, possa essere considerata come elemento centrale nel qualificare i fini e i mezzi del sistema di giustizia minorile così come le funzioni di tutti coloro che lavorano con e per i ragazzi in conflitto con la legge.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento rivolto agli autori di questa importante pubblicazione e a tutte le persone, i professionisti e i ragazzi che hanno reso possibile questa riflessione contribuendo con la loro unica e preziosa partecipazione.



# ANNEX 1 - GLOSSARIO

## MISURE ALTERNATIVE

(anche 'alternative alla detenzione' o 'misure non detentive'): Le misure alternative sono state definite dall' Unicef come "misure che possono essere imposte ai bambini che sono stati formalmente sottoposti ad un processo penale, sia nella fase antecedente che in quella successiva al processo, che non importano la privazione della libertà personale."<sup>98</sup>

## BAMBINO/MINORENNE

"Ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile."<sup>99</sup>

## BAMBINI/MINORENNI IN CONFLITTO CON LA LEGGE

"Chiunque con un'età inferiore a diciott'anni venga in contatto con il sistema di giustizia per effetto dell'esser indagato o imputato per aver commesso un reato."<sup>100</sup>

## MECCANISMI DI RECLAMO

"Qualsiasi Sistema che consente al bambino (in conflitto con la legge) di portare all'attenzione delle autorità responsabili del centro di detenzione, o di qualsiasi altro ente deputato a ciò, ogni aspetto del trattamento sanzionatorio che il minorenni ha ricevuto, comprese le violazioni dei suoi diritti. Questi meccanismi possono includere il garante o altri gruppi autonomi e regolamentati della comunità che provvedono a monitorare la situazione nei centri di detenzione."<sup>101</sup>

## STRUTTURE CHE OSPITANO MINORENNI SOTTOPOSTI A MISURE ALTERNATIVE

Ai fini di questo manuale, per 'strutture che ospitano minori sottoposti a misure alternative' s'intendono tutte le strutture private o pubbliche in cui i minorenni scontano la misura alternativa stabilita dalla sentenza. Esse ricomprendono centri e comunità.

<sup>98</sup> Unicef, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, 2010, (trad. non ufficiale), disponibile su [http://www.unicef.org/tdad/index\\_56038.html](http://www.unicef.org/tdad/index_56038.html) [ultimo accesso 18.02.2016].

<sup>99</sup> Articolo 1 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, cit.

<sup>100</sup> Child Protection Information Sheet, Children in Conflict with the Law, 2006, (trad. non ufficiale), disponibile su [http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict\\_with\\_the\\_Law.pdf](http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf) [ultimo accesso 18.02.2016].

<sup>101</sup> UNICEF Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention 2010, (trad. non ufficiale), disponibile su [www.unicef.org/tdad/glossary\(4\).doc](http://www.unicef.org/tdad/glossary(4).doc) [ultimo accesso 18.02.2016].

## PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto educativo rappresenta un progetto costruito in base alla situazione e ai bisogni dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa. Esso mira a pianificare e promuovere la sua cura, educazione e riabilitazione. Il progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le attività specifiche e le misure da intraprendere così come i metodi di verifica.

## SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE MINORILE

L'Unicef ha definito il sistema di giustizia penale minorile come l'insieme di "leggi, norme, regolamenti, linee guida, politiche, meccanismi, previsioni, istituzioni ed enti, validi in presenza di minorenni in conflitto con la legge in età penalmente responsabile. Questi aspetti possono oppure no individuare un sistema di giustizia separato per i bambini."<sup>102</sup>

## MINORENNI IN STATO DI DETENZIONE O SOTTOPOSTI A MISURA ALTERNATIVA

Un minorenni in età penalmente responsabile che è stato riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ed è stato condannato dal Tribunale al trattamento sanzionatorio della detenzione o della misura alternativa.<sup>103</sup>

## ADOLESCENTI/RAGAZZI/RAGAZZE

Le Nazioni Unite definiscono "ragazzi" le persone tra i 15 e i 24 anni. (Assemblea Generale A/36/215 e risoluzione 36/28, 1981). Ai fini di questo manuale, il termine 'adolescenti' o 'ragazzi/e' è usato accanto al termine 'bambino/minorenne' in considerazione dei dati statistici sull'età dei minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misura alternativa e al fatto che in alcuni paesi europei il sistema di giustizia penale minorile si applica anche con riferimento a giovani adulti che hanno più di 18 anni.<sup>104</sup>

<sup>102</sup> UNICEF Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention 2010, (trad. non ufficiale), disponibile su [www.unicef.org/tdad/glossary\(4\).doc](http://www.unicef.org/tdad/glossary(4).doc) [ultimo accesso 18.02.2016].

<sup>103</sup> Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia raccomanda di fissare l'età minima per la responsabilità penale ai 12 anni, o preferibilmente ad un'età maggiore. Vedi il Commento Generale n. 10 sui diritti del bambino e dell'adolescente in materia di giustizia minorile, CRC/C/GC/07, 25 April 2007. Nel giugno del 2014, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione sulla giustizia a misura di minore, fissando l'età minima di responsabilità penale a 14 anni. (PACE, Child-friendly juvenile justice: from rhetoric to reality, 2014, par. 6.2, disponibile su <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21090&lang=en>), [ultimo accesso 16.02.2016].

<sup>104</sup> Vedi l'Italia, ad esempio, dove la Legge n. 117, 11.08.2014 ha esteso la competenza del sistema separato di giustizia minorile che ora giudica anche i giovani autori di reato fino ai 25 anni che hanno commesso il reato quando erano minorenni.

# ANNEX 2

## I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE: IL DIRITTO DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE DI ESSERE ASCOLTATO IN RAPPORTO AGLI ALTRI DIRITTI SANCITI DALLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO<sup>105</sup>

### ART. 2 DIRITTO DI NON DISCRIMINAZIONE

1. *Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.*
2. *Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.*

Il minorenni ha il diritto ad essere tutelato da ogni forma di discriminazione e di esercitare tutti i diritti sanciti dalla Convenzione, compreso il diritto di partecipazione, in modo uguale a tutti gli altri minorenni.

### ART. 3 IL SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO

1. *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.*

2. *Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.*
3. *Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.*

Il superiore interesse del minorenni rappresenta una delle considerazioni preminenti che devono guidare tutte le decisioni che lo riguardano. L'opinione del ragazzo è particolarmente importante per valutare e determinare in concreto in ogni situazione specifica il "superiore interesse" del minorenni. Gli articoli 3 e 12 sono complementari. Come sottolineato dal Comitato ONU nel suo Commento Generale n. 12 "l'art. 3 non può essere applicato correttamente se tutte le componenti dell'art. 12 non vengono rispettate. Allo stesso modo, l'art. 3 rafforza l'implementazione dell'art. 12, promuovendo il ruolo essenziale del minorenni nelle decisioni che riguardano la loro vita".<sup>106</sup>

### ART. 5 LE CAPACITÀ EVOLUTIVE DEL MINORENNE

*Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri*

<sup>105</sup> Il testo completo della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo è disponibile qui: [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione\\_diritti\\_infanzia\\_adolescenza\\_autorita.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf)

<sup>106</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 74.

*della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.*

Il minorene ha il diritto ad essere guidato e diretto dai genitori, dai tutori e dai componenti della famiglia (in senso allargato) e della comunità. Questo orientamento deve essere calibrato sulle capacità del minorene, che sono in continua evoluzione. In particolare, occorre che gli interventi di guida e orientamento siano adeguati e gradualmente ridotti via via che aumentano le capacità del minorene di valutare e gestire le situazioni.

#### **ART. 13 (1) IL DIRITTO DEL MINORENNE ALLA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE**

*Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.*

Il minorene ha diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente. Il diritto di esprimere e condividere le sue opinioni e di cercare, ricevere e dare informazioni è cruciale al fine di garantire in modo efficace il suo diritto a partecipare.

#### **ART. 14 (1) IL DIRITTO DEL MINORENNE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE**

*Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.*

Il minorene ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Per permettergli di partecipare, è importante riconoscere, rispettare e incoraggiare l'azione del bambino e dell'adolescente in ogni sua scelta e decisione nel momento in cui riceve indicazioni dagli adulti.

#### **ART. 15 (1) IL DIRITTO DEL MINORENNE ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DI RIUNIRSI PACIFICAMENTE**

*Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.*

Il minorene ha il diritto di libertà di associazione. Il diritto del bambino e dell'adolescente di incontrare altri soggetti in pubblico e di associarsi è funzionale all'implementazione del diritto di partecipazione. In particolare, la solidarietà, il dibattito e l'educazione tra coetanei è importante per raggiungere consapevolezza dei diritti e per individuare metodi creativi per esercitarli.

#### **ART. 17 (1) L'ACCESSO DEL MINORENNE A INFORMAZIONI APPROPRIATE**

*Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.*

Il minorene ha diritto ad accedere alle informazioni da fonti diverse e in un linguaggio comprensibile. Questo è un prerequisito importante per permettergli di formarsi un'opinione libera e prendere decisioni informate.

#### **ART. 22 I DIRITTI DEI MINORENNI RICHIEDENTI ASILO**

- 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.*
- 2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.*

I minorenni richiedenti asilo hanno diritto di ricevere tutte le misure e i servizi adeguati alla loro situazione potenzialmente vulnerabile, compreso il diritto ad avere nominato un tutore e ad essere assistiti gratuitamente da un legale, di ricevere il supporto utile a rintracciare la propria famiglia e di ricevere tutte le informazioni rilevanti relative ai propri diritti e alla procedura di asilo, in un linguaggio comprensibile.<sup>107</sup>

#### **ART. 23 (1) IL DIRITTO DEI MINORENNI CON DISABILITÀ**

<sup>107</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento Generale n. 12 Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, cit., par. 123-124.

*Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.*

I minorenni con disabilità hanno il diritto ad essere messi in condizione di esprimere le proprie opinioni e a essere ascoltati attraverso specifiche e adeguate misure, che ne favoriscano la partecipazione e l'integrazione. Come sottolineato dal Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 9, il diritto dei bambini e degli adolescenti con disabilità, "coinvolgere i minori in questo processo non solo assicura che le politiche abbiano quale obiettivo i loro bisogni e desideri, ma funziona anche come un prezioso meccanismo per l'inclusione dal momento che assicura che il processo decisionale sia un processo partecipativo".<sup>108</sup>

#### **ART. 30 I DIRITTI DEI MINORENNI CHE APPARTENGONO AD UN GRUPPO MINORITARIO**

*Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.*

Il minorenni ha il diritto a socializzare con gli altri bambini e adolescenti e ad esprimere la propria cultura, praticare la propria religione, parlare il proprio linguaggio. La possibilità di partecipare dipende anche dalla consapevolezza della propria identità. I minorenni hanno il diritto di conoscere, costruire, e sviluppare la loro identità, in cui la religione, il linguaggio, la cultura costituiscono parte essenziale.

#### **ART. 31 IL DIRITTO DEI MINORENNI AL TEMPO LIBERO, AL GIOCO E ALLA CULTURA**

1. *Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.*
2. *Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.*

Il minorenni ha diritto al tempo libero, al gioco e a

partecipare ad attività culturali. Le attività ricreative, così come quelle culturali ed artistiche hanno un ruolo importante nel facilitare l'espressione e la partecipazione. Il valore della creatività e dell'apprendimento attraverso l'esplorazione è stato affermato anche dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nel Commento Generale n. 7: "Attraverso il gioco, i bambini esercitano e al tempo stesso mettono alla prova le loro capacità, giocando da soli o insieme agli altri."<sup>109</sup> L'articolo 31 riconosce inoltre che è importante dedicare tempo al riposo e al relax. A questo proposito, ogni minorenni ha i propri tempi, la propria attitudine e le proprie preferenze.

#### **ART. 37 (D) TORTURA, TRATTAMENTI DEGRADANTI E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ,**

*I fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.*

Il minorenni privato della sua libertà ha il diritto a una pronta consulenza e assistenza legale e a ogni altra assistenza appropriata. Al momento della privazione della libertà, l'assistenza e la rappresentanza legale nonché l'orientamento e la consulenza qualificate sono importanti per assicurare al minorenni di comprendere a pieno la propria situazione, nonché i rimedi disponibili per impugnare il trattamento sanzionatorio di privazione della libertà e per assicurare che i suoi diritti siano pienamente tutelati.

#### **ART. 40 AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE**

1. *Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.*
2. *A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:*
  - a) *affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione*

<sup>108</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 9 sui diritti del bambino e dell'adolescente con disabilità, (trad. non ufficiale), CRC/C/GC/9, 2007, par. 32-33

<sup>109</sup> Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 7, Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, CRC/C/GC/7, United Nations, 2005, par. 34

nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato”.

Un minorenni che sia accusato o riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ha il diritto di esercitare tutte le tutele procedurali e di altro tipo durante le indagini penali e la procedura. Ciò comprende il rispetto per la sua dignità, i suoi diritti umani e le sue libertà fondamentali, il diritto ad un'assistenza e rappresentanza legale competente e specializzata, così come all'interprete e al mediatore culturale, se e ove applicabile.

# ANNEX 3

## PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DERIVATE DAI LABORATORI CONDOTTI IN ITALIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO TWELVE

### *“Qualificare il principio di partecipazione nel sistema di giustizia minorile”*

#### LEGISLAZIONE

- Adottare un codice penale minorile e un ordinamento penitenziario minorile.
- Seguire attentamente gli sviluppi legislativi in materia di giustizia minorile e intervenire presso le sedi competenti (es. Commissione parlamentare infanzia, Commissione Giustizia di Camera e Senato, Ministero della Giustizia, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Gruppo per la CRC) qualora essi si rivelassero contrari agli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza e incongruenti sia con le norme internazionali che con la cultura che ha ispirato il DPR 448/88.
- Elaborare strumenti che orientino le procedure di attuazione e le modalità di intervento per ridurre il divario tra disposizioni normative e pratiche.

#### COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

##### FRA I VARI SOGGETTI

- Creare meccanismi di coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti in uno stesso caso, compresi i magistrati, gli avvocati e gli operatori dei servizi sociali, in particolare dell'USSM e degli Enti Locali.
- Lavorare più in rete attraverso momenti di ricordo e di confronto con i diversi operatori.
- Promuovere il dialogo.
- Dare l'opportunità all'educatore di riferimento di accompagnare il ragazzo o la ragazza durante gli incontri con avvocati e giudici per offrire supporto e assistenza, in particolare nei casi in cui l'educatore sia la figura di riferimento più prossima al ragazzo/a.
- Ridurre i tempi della giustizia affinché il sistema possa dare delle risposte chiare, certe e veloci per una maggiore credibilità ed efficacia dell'intervento giudiziario.

#### GESTIONE DELLE STRUTTURE

- Assicurare che la relazione fra il numero di educatori sia proporzionata al numero di ragazzi/e ospitati nella struttura.
- Garantire la disponibilità di mediazione culturale e linguistica qualificata su base permanente.
- Predisporre luoghi e situazioni nelle varie fasi del procedimento che possano favorire l'espressione dell'identità e del credo religioso del ragazzo/a.

#### INFORMAZIONE E SCAMBIO

- Prevedere momenti di gruppo per condivisione, scambio di esperienza e opinioni fra pari.
- Valorizzare le carte dei servizi, o equivalente, quali strumenti informativi utili a orientare il ragazzo e la sua famiglia.
- Raccogliere e condividere periodicamente le buone pratiche dei vari territori all'interno dei servizi.
- Elaborare strumenti fruibili e opuscoli informativi sulla CRC con l'attivo coinvolgimento dei ragazzi.
- Cercare di aiutare i ragazzi a capire la loro situazione giuridica globale e il mandato di tutti i soggetti coinvolti nel caso.
- Avere cura della trasparenza, chiarezza e coerenza delle informazioni che si trasmettono.

#### FORMAZIONE

- Offrire formazioni multidisciplinari collettive coinvolgendo i vari professionisti e operatori che lavorano nel settore, sia sulla giustizia minorile che sui temi della CRC, tra cui la partecipazione.
- Inserire la dimensione culturale nei programmi formativi.
- Assicurare la formazione multidisciplinare continua di tutti i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire il lavoro di rete.



## MECCANISMI DI VALUTAZIONE

- Dare più voce ai ragazzi nella valutazione del loro percorso di Messa alla Prova attraverso, ad esempio, maggiori spazi tesi a offrire al ragazzo la possibilità di raccontare l'esito del suo percorso davanti al giudice (attualmente lo spazio è lasciato spesso più agli assistenti sociali che ai ragazzi). Pensare alla possibilità di utilizzare metodologie diverse alla verbalizzazione del racconto quali lo scritto (es. autorelazione, lettera), il disegno, il video, etc.
- Sviluppare meccanismi di valutazione dei servizi che prevedano anche la partecipazione dei ragazzi.
- Predisporre un sistema valutativo dei servizi della giustizia minorile che comprenda feedback dei ragazzi/e, meccanismi di follow-up e processi di ricerca-azione.
- Sviluppare meccanismi di autovalutazione rivolti ai ragazzi/e che gli consentano di valutare il loro percorso e di accrescere la capacità di auto-consapevolezza.

## INDICAZIONI E LINEE GUIDE

- Uniformare le pratiche relative al diritto del ragazzo ad essere in contatto con la propria famiglia attraverso linee guida divulgate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. La diversità di pratiche coinvolge in modo particolare le comunità gestite da privati.

## LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE

- Porre maggiore attenzione al linguaggio da parte di tutti gli operatori, in particolare da parte dei giudici in sede di udienza; il linguaggio deve essere il più chiaro e semplice possibile, in modo da garantire la totale comprensione da parte dei ragazzi.
- Garantire che la dimensione emozionale, affettiva e psicologica sia tenuta in considerazione nella formulazione di risposte ai bisogni dei ragazzi/e, coinvolgendo la famiglia ove ritenuto opportuno.
- Lavorare per la costruzione di una relazione con il ragazzo/a basata sull'empatia promuovendo, ad esempio, patti di fiducia fra l'operatore e il ragazzo affinché non si senta controllato o giudicato.
- Aumentare gli sforzi per garantire che il ragazzo capisca tutte le decisioni che lo riguardano, che si senta ascoltato, che le sue opinioni siano tenute in considerazione e che si senta libero di chiedere in caso di dubbi o incertezze.

## PROCESSI DECISIONALI E DI PIANIFICAZIONE

- Rendere i ragazzi più partecipi nella scelta, nella definizione e nell'implementazione del loro percorso all'interno del sistema di giustizia minorile.

- Promuovere la realizzazione di patti formativi, previo riconoscimento della storia del ragazzo. I patti formativi costituiscono un meccanismo di partecipazione del ragazzo che facilita la continuità degli interventi e si basa sulle capacità e sulle conoscenze del ragazzo acquisite dall'esperienza.
- Promuovere la co-costruzione del progetto educativo individualizzato insieme al ragazzo e alla famiglia. La co-progettazione del percorso dovrebbe partire dagli interessi, le risorse e le potenzialità del ragazzo/a.
- Migliorare la capacità e le condizioni dei soggetti nell'identificare soluzioni durevoli con i ragazzi, utili alla loro reintegrazione sociale dopo l'esperienza nel penale.
- Cercare di coinvolgere, nella misura del possibile, la famiglia del ragazzo/a e altri elementi del contesto di origine nella pianificazione e implementazione del percorso riabilitativo.

## METODOLOGIE E APPROCCI INNOVATIVI

- Individuare metodologie che permettano al ragazzo di raccontare la propria narrazione e far capire i suoi bisogni.
- Adottare un approccio all'ascolto attivo e senza giudizio.
- Utilizzare metodologie che consentano al ragazzo di riscrivere e di ricollocare la propria storia e che siano utili all'espressione della propria cultura di appartenenza attraverso laboratori di musica, narrazione, teatro, cine forum, ecc.
- Incentivare e migliorare le opportunità di mediazione penale.

## RELAZIONE CON IL CONTESTO CIRCOSTANTE

- Dare la possibilità ai ragazzi di relazionarsi con realtà al di fuori del sistema di giustizia e di conoscere contesti di partecipazione civile.
- Non inserire gli IPM e le comunità in luoghi isolati con poche risorse esterne o con limitate possibilità di creare contatti con l'esterno.
- Identificare azioni per favorire e incentivare la partecipazione attiva e diretta (non solo attraverso intermediari) del ragazzo/a nel contesto circostante. Questa partecipazione dovrebbe mirare a trasformare in positiva la relazione fra il ragazzo e il contesto.

## PREVENZIONE

- Inserire corsi di educazione alla legalità negli IPM, nelle strutture residenziali e nelle scuole con strumenti elaborati da ragazzi autori di reato (esempio di peer education).

# BIBLIOGRAFIA

## **ARCHARD, D. W.**

Children's Rights, in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014.

*disponibile su <http://plato.stanford.edu/entries/rights-children/> [ultimo accesso on 12.02.2016].*

## **ARIES P.**

Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York, 1962.

## **BATESON G.**

Steps to an Ecology of Mind, Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution and Epistemology, University of Chicago, 2000.

## **BELOTTI V. & RUGGIERO R.**

Vent'anni di infanzia, Retorica e diritti dei bambini dopo la convenzione dell'ottantanove, Guerini Studio, 2008.

## **BRAUN M., ROSSET P.**

Children Rights Behind Bars. Human rights of children deprived of liberty: improving monitoring mechanisms, Defence for Children International, 2015.

*disponibile su <http://www.childrensrightrightsbehindbars.eu/images/Childrens-Rights-Behind-Bars-A-European-Overview.pdf> [ultimo accesso 12.02.2016].*

## **BRONFENBRENNER U.**

The ecology of human development: Experiments by nature and design, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.

## **CARDET, DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - ITALY ET AL.**

IMPACT, improving monitoring and protection systems against child trafficking and exploitation, transnational analysis,

*disponibile su [www.impact-eu.org](http://www.impact-eu.org) [ultimo accesso 17.02.2016]. (2013).*

## **CIPRIANI, D.**

Children's Rights and the Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective, Ashgate, 2009.

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI,**

Programma UE per i diritti dei minori, COM/2011/0060 definitivo\*/,

*disponibile su <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0060&from=IT>, [ultimo accesso 12.02.2016].*

## **COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA**

Commento Generale n. 5 Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti del Fanciullo, CRC/GC/2003/5, 3 ottobre 2003,

*disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Commento\\_generale\\_n\\_5.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Commento_generale_n_5.pdf) [ultimo accesso 21.03.2016].*

Commento Generale n. 7, Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia, CRC/C/GC/7, 2005.

Commento generale n. 9 sui diritti del bambino e dell'adolescente con disabilità, CRC/C/GC/9, 2007.

Commento Generale n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile, CRC/C/GC/10, 2007, parte D "Le garanzie di un processo equo" (par. 23),

*disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/10Commento\\_generale.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/10Commento_generale.pdf) [ultimo accesso 21.03.2016].*

Commento Generale n. 12, Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 2009,

*disponibile su [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/12Commento\\_generale.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/12Commento_generale.pdf), [ultimo accesso 21.03.2016]*

## **COPPETTA M. G.**

L'esecuzione penitenziaria a carico del minore nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano, Milano, 2010.

## **CONSIGLIO D'EUROPA**

Child-friendly juvenile justice: from rhetoric to reality, 2014.



disponibile su <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21090&lang=en>, [ultimo accesso 17.02.2016].

## **COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

Linee guida per una giustizia a misura di minore, 2010,

disponibile su [http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/documenti/GuidelinesChildFriendlyJustice\\_IT\\_0.pdf](http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fspublic/documenti/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT_0.pdf) [ultimo accesso 08.03.2016].

Dì la tua! Manuale sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, Pubblicazione del Consiglio d'Europa, 2008.

disponibile su <http://www.garanteinfanzia.org/news/d%C3%AC-la-tua>, [ultimo accesso 17.02.2016].

Raccomandazione cM/Rec11 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni e a misure alternative alla detenzione, 5 Novembre 2008, CM/ Rec(2008)11.

disponibile su: <http://www.refworld.org/docid/4a7058c02.html>, [ultimo accesso 22.01.2016].

## **COWDEN M.**

Capacity, claims and children's rights, in Contemporary Political Theory, 2012, 11, 4, pp. 362-380.

## **CUNNINGHAM H.**

Children and Childhood in Western Society Since 1500, London, 2005.

## **DE LEO G.**

Responsabilità, definizioni e applicazioni nel campo della giustizia minorile, G. Ponti (a cura di), Milano, 1985.

## **DEFENCE FOR CHILDREN ITALY**

I DIRITTI DEI MINORENNI DIETRO LE SBARRE – I diritti umani dei minorenni private della libertà: migliorare i meccanismi di monitoraggio rapporto nazionale sull'Italia, 2014.

disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html> [ultimo accesso 17.02.2016].

DIGNITAS - Manuale operativo per ridurre le vulnerabilità e promuovere le risorse nel sistema asilo, 2010

disponibile su: [www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it) [ultimo accesso 17.02.2016].

TOM TOM - Intervento integrato di sostegno, orientamento e raccordo a favore dei ragazzi in uscita da percorsi penali. Relazione finale 2014

disponibile su: [http://www.defenceforchildren.it/files/TOM\\_TOM\\_Rapporto\\_def\\_11.pdf](http://www.defenceforchildren.it/files/TOM_TOM_Rapporto_def_11.pdf) [www.defenceforchildren.it](http://www.defenceforchildren.it) [ultimo accesso 17.02.2016].

TWELVE – Promuovere l'applicazione dell'articolo 12 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo nell'ambito del sistema di giustizia penale minorile

disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/projects/118-twelve-promoting-the-implementation-of-article-12-of-the-crc-in-the-juvenile-justice-system.html> [ultimo accesso 17.02.2016].

## **DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL - SEGRETARIATO**

Education in Chains: Gaps in Education Provision to Children in Detention, 2009.

disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html> [ultimo accesso 17.02.2016].

Ending Violence Against Children in Justice Systems: Strategies for Civil Society, 2009.

disponibile su <http://www.defenceforchildren.it/risorse/pubblicazioni.html> [ultimo accesso 17.02.2016].

## **DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL, DNI COSTA RICA**

Las teorías o ideologías RE, Proyecto Regional Justicia Penal Juvenil, 2012.

## **AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI E CONSIGLIO D'EUROPA**

Handbook on European law relating to the rights of the child, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.

disponibile su [http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook\\_rights\\_child\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_ENG.pdf) [ultimo accesso 17.02.2016].

## **AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI**

Una giustizia a misura di minore, Prospettive ed esperienze dei professionisti sulla partecipazione dei minori nelle procedure civili e penali in 10 stati membri, Luxembourg, 2015.

disponibile su <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1705197> [ultimo accesso 17.02.2016].

**FACCIOLI F.**

I soggetti deboli. I giovani e le donne nel sistema penale, Milano, 1990.

**FOUCAULT M.**

Sorvegliare e punire: Nascita della prigione, Torino, 1993.

**GOFFMAN E.**

Asylums. Le istituzioni totali: I meccanismi dell'esclusione e della violenza, Torino, 2010.

**HAMMARBERG T.**

Children and juvenile justice: proposals for improvements, Strasbourg, 2009.

*disponibile su [https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67\\_5249](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1460021#P67_5249), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**HART R.A.**

Children's participation: From tokenism to citizenship, Unicef, 1992.

*disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens\\_participation.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**HENNING K.**

Denial of the child's right to counsel, voice, and participation in juvenile delinquency proceedings, in Child Welfare, 2010, 89,5, p. 121-38.

**HODGKIN R. AND NEWELL P., UNICEF**

Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Unicef, 2007.

*disponibile su [http://www.unicef.org/publications/index\\_43110.html](http://www.unicef.org/publications/index_43110.html), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**KILKELLY U.**

Youth Courts and Children's Rights: An Irish Perspective, in 8(1) Youth Justice (2008) 39-56.

**LANSDOWN G.**

Promoting children participation in democratic decision-making, Unicef Innocenti Insight, 2001.

*disponibile su <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight6.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].*

The evolving capacities of the child, Innocenti Research Centre, Unicef/Save the children, Florence, 2005.

*disponibile su <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].*

**MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTER**

Access to Justice for Children with Mental Disabilities International Standards and Findings from Ten EU Member States, 2015.

*disponibile su [http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access\\_to\\_justice\\_children\\_ws2\\_standards\\_and\\_findings\\_english.pdf](http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access_to_justice_children_ws2_standards_and_findings_english.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**NUSSBAUM M., SEN A. (a cura di)**

The Quality of Life, Oxford, 1993.

**NUSSBAUM M.**

Creating Capabilities. The Human Development Approach, Cambridge, MA: Belknap/Harvard University Press, 2011.

**O' DONNELL D.**

The right of children to be heard: Children 's right to have their views taken into account and to participate in legal and administrative proceedings, Unicef Innocenti Research Centre, 2009.

*disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_04.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_04.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**O'CONNELL DAVIDSON J. AND FARROW C.**

Child Migration and the Construction of Vulnerability, School of Sociology & Social Policy, University of Nottingham, Save the Children Sweden, 2007.

*disponibile su [http://www.childtrafficking.com/Docs/savechild\\_07\\_cmcv\\_0108.pdf](http://www.childtrafficking.com/Docs/savechild_07_cmcv_0108.pdf), [ultimo accesso 28.02.2016].*

**UFFICIO DELL'ALTO RAPPRESENTANTE PER I DIRITTI UMANI (OHCHR), UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE E LA DROGA (UNODC) E RAPPRESENTANTE SPECIALE DEL SEGRETARIO GENERALE SULLA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI,**

Relazione congiunta "Prevenzione e risposta alla violenza contro i bambini nel sistema della giustizia minorile penale", 27 giugno 2012, A/ HRC/21/25.

*disponibile su [http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21\\_25\\_EN.pdf](http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21_25_EN.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**PEPINO L.**

Dalla retribuzione alla riparazione, in Dov'è l'uscita? Le trasgressioni dei giovani: attori, vittime, sicurezza urbana: le politiche della città dentro e fuori il carcere minorile, Atti del Convegno organizzato dalla città di Torino l'11-12-13 dicembre 1997, Neos edizioni, Torino 2001.

**PESARIN S.**

Messa alla prova: un cammino lungo 25 anni. Atti del convegno, Genova 25/10/2013.

**PETTI G.**

Il male minore, Verona, 2005.

**PUPAVAC V.**

Misanthropy without borders: The international children's rights regime, in *Disasters*, 25(2), 2001, pp. 95-112.

**RE L.**

Discriminazione strutturale e Color Blindness nei sistemi penitenziari degli Stati Uniti e d'Europa, in *Jura Gentium*, 2007,

*disponibile su <http://www.juragentium.org/forum/race/it/re.htm>, [ultimo accesso 17.02.2016].*

**ROSOLINI R.**

Minori immigrati in istituto penale. Proposte educative ispirate al principio dell'ibridazione culturale, in *Minori e Giustizia*, 3-4, 2002.

**ROY N., WONG M.**

Juvenile Justice. Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law, *Save the Children UK*, 2004.

*disponibile su [http://www.essex.ac.uk/armedcon/story\\_id/save\\_jj\\_modern\\_concepts.pdf](http://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/save_jj_modern_concepts.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**SAVE THE CHILDREN**

Practice Standards in Children's Participation, London, 2005.

*disponibile su <http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/3017.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].*

**SCARDACCIONE G. (a cura di)**

Il minore autore e vittima di reato. Competenze professionali, principi di tutela e nuovi spazi operativi, Roma, 2011.

**SEN A.**

Human rights and capabilities, in *Journal of Human Development*, 6(2), pp. 151-166, 2005.

**STEWART R.**

Child participation and independent human rights institutions for children in Europe, *Unicef Innocenti Research Centre*, 2009.

*disponibile su [http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp\\_2009\\_23.pdf](http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/iwp_2009_23.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

*publications/pdf/iwp\_2009\_23.pdf, [ultimo accesso 17.02.2016].*

**UN MODEL STRATEGIES AND PRACTICAL MEASURES ON THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE FIELD OF CRIME PREVENTION AND CRIMINAL JUSTICE**

A/RES/68/189, 2014

*disponibile su [http://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Model\\_Strategies\\_violence\\_children.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Model_Strategies_violence_children.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

**UNICEF**

Child Protection Information Sheet, *Children in Conflict with the Law*, 2006.

*disponibile su [http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict\\_with\\_the\\_Law.pdf](http://www.unicef.org/chinese/protection/files/Conflict_with_the_Law.pdf), [ultimo accesso 17.02.2016].*

Fact sheet on the right of participation, 2014

*disponibile su [http://www.unicef.org/crc/index\\_30228.html](http://www.unicef.org/crc/index_30228.html) [ultimo accesso 17.02.2016].*

**UNITED NATION OFFICE ON DRUGS AND CRIME**

Handbook on Restorative Justice Programme, New York, 2006.

*disponibile su [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/06-56290\\_Ebook.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/06-56290_Ebook.pdf) [ultimo accesso 18.02.2016].*

Justice in matters involving children in conflict with the law model law on juvenile justice and related commentary, *United Nations*, 2013.

*disponibile su [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice\\_Matters\\_Involving-Web\\_version.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf) [ultimo accesso 17.02.2016].*

**WEIJERS I.**

Requirements for Communication in the Courtroom: a comparative perspective on the youth court in England/Wales and the Netherlands, 4(1) *Youth Justice*, 2004, pp. 22-31.

**WILLOW C.**

Children's right to be heard and effective child protection, *Save the Children Sweden*, 2010

*disponibile su <http://www.savethechildren.org/fj/wp-content/uploads/2015/02/Childrens-right-to-be-heard-and-effective-child-participation.pdf>, [ultimo accesso 17.02.2016].*

